

Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 23 luglio 2019

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1926
Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al CAPO I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1» inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, pubblicate in Gazzetta Europea in data 21 febbraio 2017;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)», come successivamente modificata e integrata da:
 - d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;
 - d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;

Richiamate:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i.;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 recante «Norme in materia di valutazione ambientale» e s.m.i.;
- la delibera di Giunta regionale del 7 giugno 2017, n. 6675 «Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano»;
- la delibera di Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 449 «Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)»;
- la delibera di Giunta regionale del 24 marzo 2010, n. 11516 «Aggiornamento alla l.r. 5/2010 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 10564/2009 relativa alle modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 7, comma 7 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Ricordato che:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, sono, a partire dal 1 gennaio 2008, l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della stessa legge;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r.

24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Considerato che:

- sul territorio regionale sono presenti circa 730 allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) le cui autorizzazioni, in forza delle disposizioni legislative comunitarie e nazionali sopra richiamate, dovranno essere riesaminate e, se necessario, aggiornate con riferimento alle nuove BAT conclusion, entro febbraio 2021;
- tali adempimenti comporteranno un rilevante impegno sia per i gestori delle aziende che dovranno garantire il rispetto delle previsioni contenute nelle BAT apportando gli adeguamenti del caso, sia per le Autorità competenti che dovranno procedere con i riesami delle autorizzazioni in tempo utile per garantire il rispetto della scadenza sopra indicata;
- stante il riconosciuto contributo del settore agro-zootecnico sulla qualità dell'aria, in particolare in relazione alle emissioni di ammoniaca, nel Nuovo Accordo del Bacino Padano siglato in data 9 giugno 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e le Regioni interessate, ivi inclusa la Lombardia, è stata prevista l'emanazione di una serie di indirizzi propedeutici a delineare un percorso tecnico-amministrativo semplificato, basato sulla individuazione dei «requisiti generali» ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e finalizzato alla gestione dei riesami delle AIA del settore zootecnico;
- ad oggi non sono stati ancora emanati i suddetti indirizzi, sebbene la Lombardia, in accordo con le altre Regioni del Bacino Padano, abbia redatto una proposta tecnica in tal senso, volta in particolare a tragguardare una efficace applicazione delle BAT conclusion, discussa e condivisa nelle sedute del 30 novembre 2017 e 11 luglio 2018 del Tavolo per il Coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (ex art. 29-quinquies del d.lgs. 152/2006);
- il Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell'aria (PRIA) di cui alla d.g.r. 449/2018 ha previsto, anche sulla scorta di quanto definito nel suddetto Accordo di Bacino Padano, una serie di interventi specifici per il comparto agro-zootecnico, in particolare finalizzati alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, e tesi ad intervenire sulle fasi più significative delle attività in questione (stabulazione, stoccaggio reflui e digestato, distribuzione effluenti);
- al fine di tragguardare le misure individuate nel PRIA è necessario prevedere una applicazione efficace delle BAT, in particolare per quelle relative alle fasi sopra richiamate, che garantisca - anche attraverso una adeguata scelta delle combinazioni tra le diverse tecniche proposte - una effettiva riduzione delle emissioni di ammoniaca ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- al fine di implementare le misure previste dai piani regionali e dall'Accordo di Bacino su scala maggiore e a rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati è stato attivato il progetto PREPAIR, nell'ambito del quale - tra l'altro - è stato sviluppato il software BAT TOOL finalizzato a determinare le emissioni di ammoniaca dal settore zootecnico al fine di stimarne e monitorarne gli impatti;

Considerato altresì che:

- le modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 in materia di VIA hanno apportato - tra l'altro - nuove disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio da applicare «ex post» in caso di esercizio delle attività in assenza delle necessarie procedure di VIA o verifica di VIA (art. 29 del d.lgs. 152/2006);
- le aziende zootecniche soggette al riesame AIA, stante le soglie dimensionali, potrebbero essere soggette al sistema sanzionatorio di cui sopra con modalità differenti in funzione del periodo di realizzazione e gestione dell'allevamento zootecnico;

Ravvisata l'opportunità da parte di Regione Lombardia, stante l'elevata numerosità delle aziende coinvolte, di emanare indirizzi regionali di carattere tecnico-amministrativo volti ad accompagnare i Gestori e le Autorità competenti nel processo di riesame delle AIA del settore zootecnico, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dalla Direttiva 2010/75/UE e favorire l'attuazione delle misure previste dal PRIA, attraverso una applicazione uniforme ed efficace delle BAT conclusion;

Ravvisata altresì l'opportunità di definire procedure finalizzate ad agevolare il raccordo del procedimento di riesame AIA con le disposizioni in materia di VIA in particolare al fine di poter valutare «ex post» l'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio dell'allevamento in assenza delle necessarie valutazioni preliminari di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA;

Ritenuto, in tal senso, opportuno da parte della Giunta regionale provvedere alla definizione dei suddetti indirizzi sulla base delle disposizioni in materia di AIA e VIA oggi vigenti sul territorio regionale, tenendo conto della proposta di documento tecnico inerente l'applicazione delle BAT conclusioni prevista dall'Accordo di Bacino Padano e condivisa nell'ambito del Tavolo per il Coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC;

Visto il documento tecnico elaborato dalle Direzioni Ambiente e Clima e Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato a fornire indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) settoriali, composto dai seguenti sub-allegati:

- Sub-Allegato 1 «modello istanza di riesame e modello di dichiarazione sostitutiva» definiti al fine di uniformare e semplificare le modalità di presentazione delle istanze;
- Sub-Allegato 2 «modello di allegato AIA zootecniche e Piano di monitoraggio» definito per la messa a disposizione delle Autorità competenti delle informazioni tecniche previste dall'art. 29-ter secondo il format già in uso sul territorio;
- Sub-Allegato 3 «indicazioni per l'applicazione delle BAT conclusioni» definite sulla base degli indirizzi delineati nell'ambito dei lavori dell'Accordo Bacino Padano;
- Sub-Allegato 4 «linee di indirizzo e modulistica applicabile (liste di controllo) per la valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n. VIII/11516/2010) dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.»;

Dato atto che i contenuti dei documenti di cui al punto precedente sono stati presentati e condivisi con le Province, la Città Metropolitana, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria, attraverso una serie di incontri di carattere tecnico e divulgativo (tavolo tecnico presso Palazzo Lombardia del 12 aprile; seminario nell'ambito del progetto «PREPAIR» presso Palazzo Pirelli in data 30 maggio, incontro tecnico presso Palazzo Lombardia in data 2 luglio);

Preso atto che l'applicazione dei suddetti indirizzi potrà garantire una uniforme ed efficace applicazione delle BAT conclusioni nell'ambito dei procedimenti di riesame delle AIA da parte delle Autorità competenti provinciali, agevolando l'attività istruttoria delle stesse ed apportando contestualmente significativi livelli di semplificazione amministrativa e documentale a favore delle Aziende;

Ritenuto pertanto di approvare gli indirizzi come sopra specificati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di demandare la modifica o l'aggiornamento dei documenti, per quanto attiene gli aspetti prettamente tecnici o documentali, ai Dirigenti competenti;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei Risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo, in particolare ter 09.02 punto 195.2 «Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi», ter 09.02.198 «Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale», ter 09.08.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria» e Econ 16.01 RA 77 «Riduzione degli impatti, promozione, ripristino e valorizzazione della sostenibilità delle produzioni e degli ecosistemi in agricoltura e in selvicoltura e azioni per il clima» del PRS;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante «indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) settoriali», composto dai seguenti sub-allegati:

- Sub-allegato 1 «modello istanza di riesame» e «modello di dichiarazione di sostitutiva»;
- Sub-allegato 2 «modello di allegato AIA zootecniche e Piano di monitoraggio»;
- Sub-allegato 3 «indicazioni per l'applicazione delle BAT conclusioni»;
- Sub-allegato 4 «Linee di indirizzo e modulistica applicabile (liste di controllo) per la valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n. VIII/11516/2010) dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.»;

2. di demandare la modifica o l'aggiornamento dei suddetti sub-allegati, per quanto attiene gli aspetti prettamente tecnici o documentali, ai Dirigenti competenti;

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti istituzionali.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI RIESAMI DELLE AIA ZOOTECHNICHE A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA DECISIONE N. 2017/302 RELATIVA ALLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) SETTORIALI

PREMESSE

Il 21/02/2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio; più nello specifico, il documento concerne gli allevamenti intensivi:

- a) con più di 40.000 posti pollame;
- b) con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg); o
- c) con più di 750 posti scrofe.

In applicazione alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda - Titolo III - ed in particolare all'art. 29-octies l'Autorità competente, entro quattro anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del BAT conclusion, nonché delle ulteriori condizioni previste dal Titolo III della Parte Seconda del d.lgs 152/2006;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Sul territorio lombardo sono presenti circa 730 allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - concentrati nelle Province di Brescia, Mantova e Cremona - le cui autorizzazioni, in forza delle disposizioni legislative sopra richiamate, dovranno essere riesaminate e se necessario adeguate con riferimento alle nuove *BAT conclusion*, e che dovranno adeguarsi alle condizioni dell'AIA riesaminata e quindi alle BAT di settore entro il 21/02/2021. Tali adempimenti comporteranno un rilevante impegno sia per i gestori delle aziende che dovranno garantire il rispetto delle previsioni contenute nelle BAT apportando gli interventi del caso, sia per le Autorità competenti (Province e Città Metropolitana) che dovranno procedere con i riesami delle autorizzazioni in tempo utile per garantire il rispetto delle scadenze sopra indicate.

In considerazione dei significativi impatti sulla qualità dell'aria derivante da questo settore, in particolare in relazione alle emissioni di ammoniaca, va ricordato che sia nell'ambito del Nuovo Accordo di Bacino Padano siglato in data 9 giugno 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e le Regioni interessate, sia nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), sono

state individuate specifiche misure sia di tipo amministrativo, che tecnico-gestionale per favorire la riduzione delle emissioni di ammoniaca dalle varie fasi che caratterizzano le attività del settore (stabulazione, stoccaggio e spandimento degli effluenti).

Al riguardo va ricordato che ai sensi del sopra citato Accordo del Bacino Padano è stata prevista una *“proposta contenente i requisiti generali di cui all’articolo 29-bis comma 2 del decreto legislativo 152/2006, in relazione alle attività di allevamento zootecnico”* finalizzata a delineare un percorso tecnico-amministrativo finalizzato alla gestione semplificata dei riesami delle AIA del settore zootecnico, attraverso l’applicazione efficace delle BAT conclusion. Tale proposta, seppur redatta dalle Regioni del Bacino Padano e condivisa nell’ambito del Tavolo per il Coordinamento nazionale per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (ex art. 29-quinquies del D. Lgs. 152/2006), non è - ad oggi - pubblicata e quindi a disposizione delle Autorità competenti.

Alla luce di quanto sopra, stante la numerosità delle aziende coinvolte e la ristrettezza dei tempi a disposizione, è emersa la necessità di fornire una serie di indicazioni ai Gestori ed alle Autorità competenti al fine di uniformare ed agevolare la gestione dei procedimenti di riesame AIA zootecniche sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti sul territorio regionale e tenuto conto dei documenti tecnici predisposti e condivisi nell’ambito dei tavoli del bacino padano e ministeriali sopra richiamati.

Contestualmente, alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi intervenuti in materia di VIA con l’emanazione del d.lgs 104/2017, con il presente documento si forniscono indicazioni utili ad applicare le nuove disposizioni in materia di VIA/Verifica di VIA secondo logiche di integrazione e semplificazione dei procedimenti.

In particolare, con la presente Linea Guida, saranno messi a disposizione una serie di indicazioni di carattere generale finalizzate alla gestione del procedimento di riesame delle AIA ed al raccordo dello stesso con ulteriori procedimenti insistenti sulla medesima installazione, nonché i seguenti modelli/allegati per la gestione delle specifiche fasi del procedimento:

- *sub-allegato 1* “modello istanza di riesame e modello di dichiarazione sostitutiva” definiti al fine di uniformare e semplificare le modalità di presentazione delle istanze;
- *sub-allegato 2* “modello di allegato AIA zootecniche e Piano di monitoraggio” definito per la messa a disposizione delle Autorità competenti delle informazioni tecniche previste dall’art.29-ter secondo il format già in uso sul territorio;
- *sub-allegato 3* “indicazioni per l’applicazione delle BAT conclusion” definite sulla base degli indirizzi delineati nell’ambito dei lavori dell’Accordo Bacino Padano;
- *sub-allegato 4* “linea di indirizzo e modulistica applicabile (liste di controllo) per la valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n. VIII/11516/2010) dell’assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall’esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.;

Tali indicazioni fungeranno da riferimento per la conduzione delle attività istruttorie da avviare finalizzate al rilascio del provvedimento di riesame AIA a seguito dell’uscita delle nuove BAT conclusion, senza pregiudicare la possibilità, a valle dell’eventuale emanazione degli indirizzi ministeriali, di applicare le procedure semplificate ivi definite, ricorrendone tempi e presupposti. Sono fatti salvi i procedimenti di riesame AIA già conclusi, nonché - nella logica del non aggravio amministrativo - quelli in fase conclusiva.

Resta intesa la facoltà da parte delle Autorità Competenti di effettuare ulteriori e più specifiche valutazioni sulla base delle caratteristiche delle installazioni.

Indicazioni di carattere generale

Di seguito si riportano una serie di indicazioni di carattere generale finalizzate a chiarire, mettendo altresì in atto misure di semplificazione, aspetti inerenti la gestione del procedimento di riesame delle AIA, ed il raccordo dello stesso con ulteriori procedimenti insistenti sulla medesima installazione, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti sul territorio regionale.

1) Presentazione della domanda

La domanda di riesame deve essere presentata dal gestore l'allevamento secondo le modalità definite negli allegati B, C, D, E ed F della D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2970 *"Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)"*.

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di riesame, sono stati predisposti facsimili – sulla base di quelli delineati nella suddetta delibera e già in uso sul territorio – specificamente calibrati allo scopo.

Premesso che tali documenti potranno essere eventualmente recepiti ed integrati dalle Autorità competenti, pur confermandone i contenuti ed i principi generali, in particolare, si mettono a disposizione degli operatori:

- Modello istanza di riesame e modello di dichiarazione sostitutiva, comprensiva di tutti i documenti/elaboratori da allegare (*Sub-Allegato 1*);
- modello di allegato AIA zootecniche e Piano di monitoraggio, definito per la messa a disposizione delle Autorità competenti delle informazioni tecniche previste dall'art.29-ter secondo il format già in uso sul territorio (*Sub-Allegato 2*);
- indicazioni per l'applicazione delle BAT conclusioni definite sulla base degli indirizzi delineati nell'ambito dei lavori dell'Accordo Bacino Padano, al fine di favorire un'applicazione efficace delle migliori tecniche disponibili ed in linea con gli obiettivi delineati dal PRIA (*Sub-allegato 3*);

Salvo il caso in cui vi siano richieste di modifica contestuali alla domanda di riesame, il gestore non è tenuto alla compilazione dell'applicativo "modulistica IPPC on line" e alla conseguente trasmissione del report di avvenuta compilazione dello stesso.

Nel caso in cui gli elaborati grafici dell'impianto oggetto di riesame siano equivalenti a quelli già agli atti presso l'autorità competente AIA, il gestore può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 dichiarando l'invarianza rispetto a quanto già presentato, individuando in maniera univoca la denominazione degli elaborati, la relativa data, e la comunicazione/istanza alla quale gli stessi sono stati allegati.

In particolare, nel caso di installazioni in esercizio in forza di autorizzazioni rilasciate o aggiornate integralmente successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 46/2014 (11 aprile 2014) ed in assenza di modifiche, la domanda di riesame potrà essere costituita da:

- allegato tecnico parte integrante dell'AIA vigente, integrato dal Piano di monitoraggio e controllo secondo il modello di cui al paragrafo F del sub-allegato 2 "modello di allegato AIA zootecniche e Piano di monitoraggio"
- quadro integrato delle BAT secondo il modello messo a disposizione nell'ambito del sub-allegato 3 finalizzato alla valutazione delle modalità di applicazione delle BAT conclusion;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 in merito alla invarianza degli elaborati/documenti già presentati e delle informazioni contenute nella precedente autorizzazione, secondo il modello di cui all'sub-allegato 1bis.

Il Gestore informa inoltre della presentazione dell'istanza di riesame AIA le amministrazioni comunali ove sono presenti terreni utilizzati per la distribuzione di fertilizzanti azotati. Si fa presente che essendo l'autorizzazione integrata ambientale relativa a uno o più impianti o parti di essi, localizzati sullo stesso sito, tali amministrazioni comunali non possono essere considerate, con riferimento all'impianto AIA oggetto dell'istanza di rinnovo, "amministrazioni competenti in materia ambientale", ma possono partecipare al procedimento di riesame AIA in qualità di soggetti interessati, facendo pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie osservazioni.

Ai procedimenti di riesame si applicheranno le procedure previste dagli artt.29-ter, comma 4 e 29-quater.

2) calendari

Stante l'elevato numero delle installazioni coinvolte, per lo più concentrate in un numero limitato di amministrazioni provinciali, è facoltà delle Autorità Competenti provinciali prevedere un calendario per la presentazione delle domande di riesame al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- la necessità di garantire ai Gestori le tempistiche necessarie alla realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento alle BAT conclusion;
- la necessità di effettuare le opportune valutazioni anche in merito alla sovrapposizione/coordinamento con ulteriori procedimenti insistenti sulle medesime installazioni.

In tal senso, tenuto conto che il termine ultimo per l'effettuazione dei riesami e per l'adeguamento alle BAT conclusion è il 21 febbraio 2021, si ritiene che tutte le domande di riesame non debbano essere presentate auspicabilmente oltre il 30 dicembre 2019.

3) Oneri Tariffari

Ai fini della determinazione degli oneri tariffari si continuerà a fare riferimento alla dgr 4626/2012 applicando ai procedimenti di "riesame" le tariffe individuate per i "rinnovi" tal quali. Tali oneri sono comprensivi anche delle eventuali procedure di accertamento in materia di VIA o verifica di VIA di cui al successivo punto 4).

4) VIA e Verifica di VIA

Qualora contestualmente alla istanza di riesame AIA per l'adeguamento alle BAT conclusions il Gestore volesse apportare modifiche ed estensioni all'allevamento già autorizzato precedentemente e già oggetto di valutazione nell'ambito di una procedura di VIA o di Verifica di assoggettabilità a VIA, fatta eccezione per le modifiche/estensioni che di per se superano le soglie dimensionali di diretto assoggettamento a VIA o Verifica di VIA, il Gestore in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di attivare la procedura di prescreening di cui all'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Il Gestore nel caso in cui reputi che le modifiche ed estensioni richieste contestualmente al riesame di AIA in argomento siano tali da produrre potenziali impatti ambientali significativi e negativi dovrà richiedere l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al punto 8t) di Allegato IV al d.lgs. 152/2006.

Qualora durante l'iter amministrativo del riesame AIA emergesse la necessità di valutare l'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio dell'allevamento in quanto al momento dell'originaria autorizzazione occorreva già l'obbligo di sottoposizione a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA occorrerà fare riferimento alle Linee di indirizzo ed alla modulistica riportata nel *Sub-Allegato 4* alle presenti Linee Guida "linea di indirizzo e modulistica applicabile (liste di controllo) per la valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n. VIII/11516/2010) dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A."

5) Modifiche

La procedura di riesame con valenza di rinnovo può comprendere anche la contestuale comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06: in tal caso i tempi istruttori saranno ricompresi nel procedimento di riesame; nel caso in cui il Gestore ravvisi la necessità di richiedere modifiche non sostanziali da realizzarsi con tempi non compatibili con la procedura di riesame, può inviare parallelamente una specifica comunicazione di modifica non sostanziale.

Qualora contestualmente all'istanza di riesame, il Gestore richieda l'autorizzazione alla realizzazione di modifiche sostanziali, il competente ufficio dell'Autorità procedente verifica, caso per caso, l'opportunità di avviare un unico procedimento o meno, fermo restando gli adempimenti in materia di VIA o verifica di VIA previsti dalla Parte Seconda del d.lgs 152/06, come sopra specificati al punto 4.

Qualora l'Autorità competente ritenga opportuno, al fine della semplificazione, efficienza ed efficacia, avviare un unico procedimento amministrativo, la procedura autorizzativa seguirà quella per il rilascio dell'autorizzazione per modifiche sostanziali, tenuto conto degli obblighi inerenti l'applicazione delle BAT conclusioni.

In ogni caso, qualora il riesame presentato dal gestore contenga proposte di modifiche all'allevamento queste dovranno essere evidenziate nella domanda e descritte nella documentazione tecnica allegata.

SUB-ALLEGATO 1

**“MODELLO ISTANZA DI RIESAME E MODELLO DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA”**

**MODULO PER DOMANDA DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE DI INSTLLAZIONE ESISTENTE E GIA’ AUTORIZZATA
[IL MODELLO POTRA’ ESSERE RIADATTATO DALLE AUTORITA’ COMPETENTI]**

<p align="center">Imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n° 76779/2010 del 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia</p>

Alla Provincia di _____

Al Comune di _____

All’ARPA – Dipartimento di _____

Parco e/o Ente Gestore SIC/ZPS

**OGGETTO: Domanda per il RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO dell’Autorizzazione
integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. (art. 29 – octies), presentata
da _____ per
l’installazione localizzata nel Comune di _____ Via
_____ n° _____**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___)

Il _____, residente a _____ (___), Via _____ n° _____

nella sua qualità di gestore/rappresentante del gestore dell’installazione IPPC denominata

_____, sito in comune di _____ (___),

Via _____, n° _____

PEC _____

(nel caso l'indirizzo di PEC non sia quello del richiedente va allegata un'apposita delega al soggetto corrispondente all'indirizzo PEC)

✓ attualmente autorizzata con:

decreto/i della Regione Lombardia n. _____ del _____

determina della Provincia/Città Metropolitana di _____ n. _____ del _____

✓ ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., viste le istruzioni pubblicate sul sito internet di questa Provincia/Città Metropolitana nonché i contenuti della modulistica della Regione Lombardia (D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2970) e le indicazioni di cui alla Linea guida riportante *“indicazioni di carattere tecnico-amministrativo per la gestione dei riesami delle aia a seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE”*

✓ consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti alla verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art.29octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per il sopra citato complesso IPPC presso cui è/sono svolta/e la/le seguenti attività di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

40.000 posti pollame

2.000 posti suini da ingrasso (oltre i 30 kg)

750 posti scrofa

MEDIANTE

Procedura autorizzativa di riesame con valenza di rinnovo “tal quale” (conferma dei dati autorizzati nel precedente atto autorizzativo)

Procedura autorizzativa di riesame con valenza di rinnovo e istanza di modifica sostanziale

Procedura autorizzativa di riesame con valenza di rinnovo e comunicazione per modifiche non sostanziali

A tal fine, avendone verificato e sottoscrivendone il contenuto, quale parte integrante della domanda allega:

- proposta di allegato tecnico secondo il modello regionale (*sub allegato 2*), composto dai seguenti quadri: A. AMMINISTRATIVO-TERRITORIALE; B. PRODUTTIVO; C. AMBIENTALE; E. PIANO DI MONITORAGGIO;
[NB: caso di attività provviste di AIA successiva al d.lgs 46/2014 è sufficiente allegare L'ALLEGATO TECNICO VIGENTE aggiornando il PIANO DI MONITORAGGIO con quello proposto nel sub allegato 2 di ed una dichiarazione di invarianza secondo il modello di cui in sub-allegato 1bis]
- quadro integrato per l'applicazione delle BAT conclusion, secondo le indicazioni di cui al sub - allegato 3;
una o più planimetrie del complesso (orientativamente scala 1:200) con destinazione d'uso delle aree interne del complesso e indicazione delle linee produttive, delle strutture, del sistema smaltimento delle acque reflue e meteoriche, di eventuali emissioni in atmosfera, delle zone di deposito rifiuti;
[NB: Nel caso in cui gli elaborati grafici dell'impianto oggetto di riesame siano equivalenti a quelli già agli atti presso l'amministrazione, il gestore presenta una dichiarazione sostitutiva di invarianza rispetto a quanto già presentato, secondo il modello di cui in sub-allegato 1bis];
- liste di controllo per la valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n. VIII/11516/2010) dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio dell'allevamento.
[NB: tale documentazione può essere allegata alla istanza di riesame AIA nel caso in cui il Gestore stesso dell'allevamento ritenga necessario, sulla base di una propria valutazione, adempiere alle procedure di cui al sub-allegato 4]
- copia della carta d'identità o altro documento di identificazione in corso di validità;
- quietanza di pagamento degli oneri tariffari come da dgr 4626 del 28/12/2012;

in caso di modifiche, allega inoltre:

- proposta di allegato tecnico secondo il modello regionale integrato con la descrizione delle modifiche progettate, con la valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta e con eventuale proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio;
- una o più planimetrie del complesso (orientativamente scala 1:200) con destinazione d'uso delle aree interne del complesso e indicazione delle linee produttive, delle strutture, del sistema smaltimento delle acque reflue e meteoriche, di eventuali emissioni in atmosfera, delle zone di deposito rifiuti
- copia del report on-line, documento generato in automatico dall'applicativo, attestante l'avvenuto aggiornamento ed approvazione delle informazioni, relative alle modifiche progettate e sottoposte ad autorizzazione, inserite nella "Modulistica IPPC on-line";
- sintesi non tecnica in caso di **modifica sostanziale redatta ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs 152/2006.**

DICHIARA INOLTRE:

- di avere proceduto alla comunicazione presso le amministrazioni comunali dove sono presenti i terreni utilizzati per la distribuzione di fertilizzanti azotati della domanda di rinnovo di A.I.A.
- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet provinciale in calce al modulo della domanda AIA
- che in data _____ è stata presentata una richiesta di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e L.R. 5/2010 e s.m.i. e che la relativa procedura è tutt'ora in corso di definizione;
- che l'installazione (allevamento) ha ottenuto con decreto/determina n. _____ del _____ rilasciata da _____ la valutazione di impatto ambientale o l'esclusione dalla VIA, ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
- che l'installazione (allevamento) era già installata ed in esercizio alla data del 7 settembre 1996 con le medesime potenzialità (numero di capi) di cui al presente riesame; a tal proposito allega il/i seguenti titoli abilitativi ottenuti dall'Azienda (es. permesso a costruire, SCIA, autorizzazione.....), ovvero fornisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello di cui al sub allegato 1bis;

Per le necessarie comunicazioni contattare _____
(Tel. _____ fax _____ e-mail _____)

_____, li _____

IL GESTORE

SUB-ALLEGATO 1BIS**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto _____

- nato/a _____
- il _____
- residente in comune di _____ prov _____
- via n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1) di rappresentare, in qualità di _____

l'azienda _____

avente:

- sede legale in via n. _____

- installazione in via n. _____

nella gestione dell'installazione IPPC citata, dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto della Provincia/Città Metropolitana di Milano di _____ n. del ,
prot. n. ;

2) che sia lo stato dei luoghi, degli impianti e dei processi produttivi, sia le caratteristiche quantitative e qualitative delle emissioni prodotte dall'installazione e disciplinate dall'atto di cui al precedente punto 1 non subiscono variazioni sostanziali rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico all'atto stesso e la nuova gestione non genera effetti ambientali diversi da quelli valutati nell'istruttoria preordinata al rilascio dell'atto medesimo e che in tal senso si potrà fare riferimento ai seguenti allegati/documenti/planimetrie alla domanda trasmessa in data.....protocollo.....

- allegato.....

- documento.....

- planimetria.....

□ 3) che l'installazione (allevamento) era già installata ed in esercizio alla data del 7 settembre 1996 con le medesime potenzialità (numero di capi) di cui alla presente istanza di riesame;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il dichiarante

.....

.....

FACSIMILE

SUB-ALLEGATO 2

MODELLO DI ALLEGATO AIA ZOOTECHNICHE E PIANO DI MONITORAGGIO

GUIDA

Il presente modello di Allegato Tecnico è stato definito sulla base degli strumenti già in uso sul territorio regionale ed è finalizzato ad uniformare ed agevolare la raccolta e la messa a disposizione delle informazioni tecniche da allegare all'istanza di riesame AIA delle installazioni zootecniche ai sensi di quanto previsto dall'art.29-ter del d.lgs 152/2006, anche sulla base di quanto previsto dalle BAT conclusioni di cui alla Decisione n. 2017/302. Laddove previsto dalla D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2970, e fermo restando la possibilità prevista dalla "dichiarazione di invarianza" di cui al sub-allegato 1bis, le informazioni dovranno essere completate dalle planimetrie e dagli ulteriori documenti tecnici.

Lo stesso allegato, eventualmente aggiornato nella fase istruttoria, sarà parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Città metropolitana.

Per quanto attiene i paragrafi D, E ed F, si precisa quanto segue:

- *Ai fini della compilazione del §D "Quadro integrato", si dovrà fare riferimento allo schema contenuto nel sub-allegato 3 alla presente delibera, riportante le indicazioni sull'applicazione delle BAT conclusioni del settore zootecnico emanate con Decisione n. 2017/302;*
- *Il §E "Quadro prescrittivo" sarà compilato dall'Autorità competente in seguito all'istruttoria tecnica;*
- *Il §F "Piano di Monitoraggio" è stato definito con il supporto di ARPA Lombardia e tiene conto anche dei monitoraggi previsti dalle BAT conclusioni di cui alla Decisione n. 2017/302.*

Laddove sono richiesti dati emissivi, dovrà essere utilizzato - per i parametri implementati - il modello di calcolo BAT-TOOL predisposto da CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR, cui partecipa - tra l'altro - anche Regione Lombardia.

Il software, che costituisce un primo modulo di calcolo delle emissioni di ammoniaca (e, con modalità semplificata, di protossido d'azoto e metano) dagli allevamenti suini ed avicoli e disponibile al seguente link: http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=18690

Altri modelli /modalità di calcolo, opportunamente descritti, potranno essere utilizzati previa approvazione ~~con~~ dell'Autorità Competente.

Resta la facoltà da parte dei Gestori e delle Autorità Competenti di integrare le informazioni ivi previste sulla base delle peculiarità dell'installazione, delle condizioni sito specifiche e di quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria tecnica.

Al fine di facilitarne la comprensione

- *in azzurro sono state fornite indicazioni alla compilazione;*
- *in rosso, sono stati inseriti degli esempi di compilazione.*

Proposta di ALLEGATO TECNICO
"RAGIONE SOCIALE AZIENDA"

TIPOLOGIA ISTANZA AIA:

<input type="checkbox"/> RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO " <u>TAL QUALE</u> ";
<input type="checkbox"/> RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E CONTESTUALE ISTANZA PER <u>MODIFICHE SOSTANZIALI</u>
<input type="checkbox"/> RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E COMUNICAZIONE PER <u>MODIFICHE NON SOSTANZIALI</u>

ANAGRAFICA

CODICE IPPC:	6.6 a/b/c	
RAGIONE SOCIALE:		
PEC:		
GESTORE:		
SEDE LEGALE:		
SEDE ALLEVAMENTO:		
COORDINATE WGS84:	N:	E:
CODICE ISTAT/O.T.E:		
P. IVA:/C.F.:		
CUAA:		
CODICE ASL:		
REFERENTE complesso IPPC:		
Indirizzo e-mail:		

A. QUADRO AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

A.0. INQUADRAMENTO MODIFICA

(descrizione solo in caso di modifiche sostanziali/non sostanziali)

A.1. INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO E DEL SITO

A.1.1. Inquadramento e gestione del sito

Riportare una breve storia dell'installazione, sua localizzazione ed eventuali aree dell'allevamento con diversa destinazione utilizzando le tabelle seguenti

Data inizio attività: (Anno)

Data ultimo ampliamento: (Anno)

L'installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti attività:

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC

N. ordine attività IPPC	Codice IPPC	Attività IPPC	Capacità produttiva - potenzialità*
N. ordine attività non IPPC	Codice ATECO	Attività NON IPPC	

* è espressa come numero massimo ospitabile di capi "indipendentemente" dalle modalità di gestione e nel rispetto del benessere animale;

La condizione dimensionale dell'installazione è descritta nella tabella seguente:

Tabella A2 – Condizione dimensionale dell'installazione

Superficie Totale m ²	Superficie coperta m ²	Superficie scolante m ² (*)	Superficie scoperta impermeabilizzata m ²

(*) Così come definita all'art. 2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

A.1.2. Inquadramento geografico-territoriale

Descrivere l'inquadramento geografico e urbanistico dell'installazione, l'eventuale presenza di vincoli, le destinazioni d'uso del territorio circostante (R=500 m) e le criticità riscontrate in termini di presenza di obiettivi sensibili quali ospedali, scuole, case di riposo, centri commerciali, etc utilizzando le tabelle seguenti.

Ubicazione complesso nel Comune di:

Comuni ricompresi nel raggio di 500 m:

Destinazione PRG nel raggio di 500 m:

Tabella 1: inquadramento urbanistico

Descrizione destinazione urbanistica	Distanza minima dal perimetro del complesso (m)	Note (Comuni, Direzione...)

A.1.3. Criticità ambientali del sito

Descrivere la presenza di elementi di criticità sito specifici dichiarati dall'azienda quali ad esempio siti di Natura 2000, SIC, direttiva Habitat o zona di fontanile, presenza di Parchi, ecc.

Tabella 2: inquadramento vincoli e criticità specifiche entro 500 m dal sito IPPC

Comune di riferimento o ente	Tipo di vincolo/criticità	Distanza dal Complesso IPPC (m)

A.1.4 Autorizzazioni vigenti

Riportare l'elenco delle autorizzazioni/comunicazioni vigenti in possesso della ditta ed eventuali certificazioni volontarie, quali:

- AIA¹,
- Autorizzazione Unica D.lgs. 387/2003,;
- Decreto di V.I.A.,
- Decreto di esclusione dalla V.I.A.,
- Comunicazione all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (PUA anno, ID comunicazione, data Protocollo);
- EMAS/ISO;

¹ ALLEGATO IX - Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale (aggiornato dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014):

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

Tabella 3: stato autorizzativo

Settore (**)	Norma di riferimento	Ente competente	Numero Autorizzazione	Data di emissione / Scadenza	N. ordine attività IPPC e non	Note	Sostituita da presente atto
AIA	D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Provincia di	0000	00/00/0000 00/00/0000	1, 2, 3, ...		Si
							SI / NO
							SI / NO

(**) es. edilizia (concessioni edilizie, permessi di costruire, DIA, autorizzazioni paesaggistiche, ecc. solo per il primo rilascio) - Aria - Scarichi idrici - Rifiuti - Energia - V.I.A. - Concessioni o Licenze di attingimento acque superficiali o sotterranee per uso domestico e/o zootecnico, ecc.).

NOTA BENE

Così come previsto dalle d.g.r. 5171/2016 e d.g.r. 5418/2016, il presente Allegato Tecnico integra le procedure tra l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e la comunicazione nitrati e Piano di Utilizzazione Agronomica previsto dalla Direttiva nitrati (91/676/CEE).

La presente autorizzazione non sostituisce quanto relativo alle modalità di presentazione e aggiornamento della comunicazione che deve avvenire secondo tempi e modi previsti dalla specifica norma di settore.

Salvo quanto previsto dalle BAT conclusioni (BAT 20, 21 e 22), la presente autorizzazione non regola le modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e materiali ad esso assimilati tal quali o trattati sui terreni direttamente in gestione all'azienda o in convenzione con la stessa. In ogni caso, le modalità di gestione e distribuzione devono avvenire conformemente al Programma di azione nitrati e sono sanzionati ai sensi della L.R. 31/08 e s.m.i. La presente autorizzazione non regola altresì la presentazione e aggiornamento della Comunicazione nitrati e del POA/PUA.

Vengono sanzionati, viceversa, ai sensi della normativa IPPC, e autorizzati con le procedure previste dall'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la conformità degli stoccaggi, i depositi, i trattamenti, le movimentazioni degli effluenti di allevamento all'interno del sito IPPC.

B. QUADRO PRODUTTIVO

B.1. CAPACITA' PRODUTTIVA COMPLESSIVA

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità produttive dell'impianto riferite all'allevamento ed alle attività connesse:

Tabella 4: capacità produttiva di progetto

N. ordine attività IPPC	Codice IPPC	Attività IPPC	Capacità produttiva di progetto-potenzialità*
1	6.6. a), b), c)		
...	6.6. a), b), c)		
N. ordine attività non IPPC	Tipologia attività NON IPPC (sintesi) Attività		Capacità produttiva di progetto**
2	Produzione alimentare		
...	Produzione biogas		

* è espressa come numero massimo ospitabile di capi "indipendentemente" dalle modalità di gestione e nel rispetto del benessere animale;

** per le attività accessorie non zootecniche il dato di "capacità produttiva" deve essere espresso in tonnellate/anno.

B.1.1. Capacità produttiva IPPC

N. posti:

N. capi mediamente presenti:

Peso Vivo mediamente presente (tonnellate):

Il N. capi e peso vivo (p.v.) mediamente presenti sono stati calcolati:

Tabella 6: calcolo pesi e capi mediamente presenti

Tipologia	Presenza media capi (n.)	Peso (kg)	Totale (kg)
Femmine	14.729	0,8	11.783
Maschi	29.217	1,6	46.747
TOTALE	43.943		58.530

(Tabella a titolo esemplificativo per avicoli)

(Esplicitare metodo di calcolo – es. broiler) L'azienda alleva broiler maschi e femmine, effettuando lo sfoltimento di tutte le femmine al 35° giorno e portando i maschi al 50° giorno. La presenza media è stata calcolata come segue:

FEMMINE:

$[27.350 \text{ capi} * (-3\% \text{ mortalità}) * (35 \text{ giorni/ciclo} * 5,79 \text{ cicli})] / 365 = 14.729 \text{ capi femmine mediamente presenti}$

MASCHI:

$[39.150 * (-5,9\% \text{ mortalità}) * (50 \text{ giorni/ciclo} * 5,79 \text{ cicli})] / 365 = 29.217 \text{ capi maschi mediamente presenti}$

(Esplicitare metodo di calcolo – es. suini) L'azienda alleva suini d'ingrasso e la presenza media indicata è stata stimata. Il peso vivo (p.v.) medio indicato è la media tra il peso di ingresso dei suini e il peso di uscita (p.v. medio ingresso 25 Kg; p.v. medio uscita 170 Kg; 97,5 Kg p.v. medio).

I dati medi (n. capi e peso vivo) sono da considerarsi indicativi e comunque non vincolanti ai fini del rispetto della capacità autorizzata, per la quale si farà riferimento al numero massimo ospitabile di capi (tab.5).

B.1.2. Strutture di stabulazione

Descrivere le strutture di stabulazione, le dimensioni, la suddivisioni in stanze, box, n. di gabbie, utilizzando le tabelle seguenti.

Tabella 7: inquadramento strutture stabulazione

Riferimento in Planimetria Aziendale (*)	Identificazione catastale	Superficie utile di allevamento SUA (m ²)
STR01		
TOTALE		

(*) i riferimenti devono corrispondere a quelli riportati in planimetria complesso IPPC.

Tabella 8: analisi del carico animali

Riferimento Stalla (*)	Categoria animali	Tipologia di stabulazione	SUA (m ²)	Posti	N. capi mediamente presenti	MTD (**)
STR01						Si / NO
						Si / NO
TOTALE						

(*) i riferimenti devono corrispondere a quelli riportati in planimetria complesso IPPC.

(**) le MTD per le tipologie di stabulazione devono fare riferimento all'applicazione alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 ("BAT Conclusion").

B.1.3. Produzione degli effluenti zootecnici

Descrivere i quantitativi di effluenti di allevamento prodotti, compreso l'eventuale digestato come da Comunicazione, utilizzando le tabelle seguenti

L'allevamento produce in prevalenza...

Liquame

- Produzione annua (m³):
- Cessione annua (m³):
- Acquisizione annua (m³):

Letame / pollina

- Produzione annua (m³):
- Cessione annua (m³):
- Acquisizione annua (m³):

Tabella 5: analisi degli effluenti prodotti dall'allevamento

N. capi	Peso vivo unitario (t)	Peso Vivo Totale (t)	Categoria animale e tipologia di stabulazione	Liquame (m ³ /t p.v./anno)	Liquame (m ³ /tot)	Letame (m ³ /t p.v./anno)	Letame (m ³ / tot)
14.729	0,0008	11,7832					
29.217	0,0016	46,7472					
TOTALE		58,5304					

(Esempio nota p.v.) **NOTA:** tradizionalmente la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti erano calcolati utilizzando come base di riferimento la Tabelle 1 allegato A del Decreto n. 262 del 8 luglio 2008 della Regione Veneto; l'utilizzo di queste tabelle era stato permesso con la dGR n. 8/10892 del 23 dicembre 2009 della Regione Lombardia. Le tabelle aggiornate di Regione Lombardia sono nell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016 n. X/5171.

Tabella 6: analisi azoto totale al campo (N kg/t p.v./anno)

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso Vivo Totale (t)	Azoto nel Liquame (N kg/t p.v.)	N Totale Liquame (N kg/t p.v./anno)	Azoto nel Letame (N kg/t p.v.)	N Totale Letame (N kg/t p.v./anno)
Broiler, stabulazione a terra con produzione di solo letame	58,5304	0	0	190	11.120,7
TOTALE					11.120,7

L'azienda produce un totale di azoto al campo di **11.120,7** N kg/t p.v./anno.

(Esempio nota p.v.) **NOTA:** tradizionalmente il valore di azoto al campo dell'effluente zootecnico aziendale era calcolato in base all'allegato A del Decreto n. 262 del 8 luglio 2008 della Regione Veneto, il cui utilizzo è stato permesso con la dGR N 8/10892 del 23 dicembre 2009 della Regione Lombardia. Le tabelle aggiornate di Regione Lombardia sono nell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016 n. X/5171.

B.1.4. Sistemi di rimozione

Descrivere i sistemi di rimozione degli effluenti di allevamento, compilando la seguente tabella.

Tabella 7: analisi tipologie per la rimozione reflui

Riferimento Stalla (*)	Categoria animali	Tipologia rimozione reflui	MTD (**)
STR01			Sì / NO
			Sì / NO
			Sì / NO

(*) i riferimenti devono corrispondere a quelli riportati in planimetria complesso IPPC.

(**) le MTD per le tipologie per la rimozione reflui devono fare riferimento all'applicazione alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 ("BAT Conclusion").

B.1.5. Capacità di stoccaggio

Descrivere le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e le relative capacità anche in riferimento alle indicazioni contenute nella dgr n.3792/2012 e successiva circolare regionale T1.2014.0030378 del 01/07/2014, compilando a seguente tabella)

Tabella 8: analisi tipologie per lo stoccaggio reflui

Riferimento Stoccaggio (*)	Comune	Identificazione catastale	Tipo Struttura	Copertura	Superficie (m ²)	Volumi (m ³)	Esistenti	Note (specificare se si adottano MTD)
STO01								
TOTALE								

(*) i riferimenti devono corrispondere a quelli riportati in planimetria complesso IPPC.

(Nota esemplificativa) L'azienda avendo una produzione annuale di pollina di xxx m³ ed una produzione giornaliera di xxx m³, dovrebbe garantire almeno una capacità di stoccaggio pari xxx m³, ovvero 90/180 giorni di produzione;

tuttavia dato che tutto il refluo prodotto viene asportato e ritirato da ditte di trasformazione al termine di ogni ciclo produttivo senza che venga stoccato in azienda, si ritiene che l'azienda sia **CONFORME AGLI STOCCAGGI**.

Tabella 9: analisi conformità PUA

Tipologia Stoccaggio	Effettivi in azienda	Richiesti da normativa	Conformità PUA
Reflui solidi compostati e non compostati (gg/anno)		90	Conforme Non conforme
Reflui liquidi (gg/anno)		180	Conforme Non conforme

(Nota esemplificativa) L'azienda produce xxxx N kg/t p.v./anno e li cede totalmente alla ditta "xxxx" (P.IVA: 00000000) pertanto l'azienda non ha azoto da gestire agronomicamente e quindi risulta **CONFORME** al limite dei 170 kg N/ha.

B.1.6. Sistemi di trattamento

Descrivere gli eventuali sistemi di trattamento degli effluenti di allevamento (quali ad esempio separatori, strippaggi, impianti di nitro - denitro, depuratori, trattamenti biologici), fornendo le specifiche tecniche, i rendimenti degli impianti e le modalità di controllo del loro funzionamento (analisi EA per verificare contenuto azoto non tabellare secondo norma UNI 10802 e IRSA-CNR)

B.2. ATTIVITA' CONNESSE

(es. allevamento di altre categorie di animali, NON IPPC, se presenti)

(es. scrivere altre eventuali attività connesse presenti nel complesso, come. *trasformazioni lattiero casearie, trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni, trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione, impianti manifatturieri alimentari*, riportando i quantitativi di materie utilizzate, i consumi idrici ed energetici relativi a queste attività, nonché le modalità di gestione degli eventuali scarti e reflui derivanti da tali processi)

(es. colture praticate, senza riportare terreni, essendo già presenti nel fascicolo aziendale)

B.2.1. Capacità produttiva

N. posti:

N. capi mediamente presenti:

Peso Vivo mediamente presente (tonnellate):

Il N. capi e p.v. mediamente presenti sono stati calcolati:

Tabella 10: calcolo pesi e capi mediamente presenti (No IPPC)

Tipologia	Presenza media capi (n.)	Peso (kg)	Totale (kg)
Bovini			
Equini			
TOTALE			

(Tabella a titolo esemplificativo per altre specie allevate nel complesso IPPC)

B.2.2. Strutture di stabulazione

Tabella 11: inquadramento strutture stabulazione (No IPPC)

Riferimento in Planimetria Aziendale (*)	Identificazione catastale	Superficie utile di allevamento SUA (m ²)
STR02		
TOTALE		

Tabella 12: analisi del carico animali (No IPPC)

Riferimento Stalla (*)	Categoria animali	Tipologia di stabulazione	SUA (m ²)	Posti	N. capi mediamente presenti
STR02					
TOTALE					

(*) i riferimenti devono corrispondere a quelli riportati in planimetria complesso IPPC.

B.2.3. Produzione degli effluenti

L'allevamento produce in prevalenza...

Liquame

- Produzione annua (m³):

- Cessione annua (m³):

- Acquisizione annua (m³):

Letame / pollina

- Produzione annua (m³):

- Cessione annua (m³):

- Acquisizione annua (m³):

Tabella 13: analisi degli effluenti prodotti dall'allevamento (No IPPC)

N. capi	Peso vivo unitario (t)	Peso Vivo Totale (t)	Categoria animale e tipologia di stabulazione	Liquame (m ³ /t p.v./anno)	Liquame (m ³ /tot)	Letame (m ³ /t p.v./anno)	Letame (m ³ / tot)
TOTALE							

Tabella 14: analisi azoto totale al campo (N kg/t p.v./anno)

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso Vivo Totale (t)	Azoto nel Liquame (N kg/t p.v.)	N Totale Liquame (N kg/t p.v./anno)	Azoto nel Letame (N kg/t p.v.)	N Totale Letame (N kg/t p.v./anno)
TOTALE					

L'azienda produce un totale di azoto al campo di XXX N kg/t p.v./anno, che si aggiunge a quello prodotto dalle categorie allevate IPPC.

B.2.4. Sistemi di rimozione

Tabella 15: analisi tipologie per la rimozione reflui (No IPPC)

Riferimento Stalla (*)	Categoria animali	Tipologia rimozione reflui
STR02		

(*) i riferimenti devono corrispondere a quelli riportati in planimetria complesso IPPC.

B.2.5. Capacità di stoccaggio

Tabella 16: analisi tipologie per lo stoccaggio reflui (No IPPC)

Riferimento o Stoccaggio (*)	Comune	Identificazione e catastale	Tipo Struttura	Copertura	Superficie (m ²)	Volumi (m ³)	Esistenti	Note (specificare se si adottano MTD)
STO01								
TOTALE								

(*) i riferimenti devono corrispondere a quelli riportati in planimetria complesso IPPC.

Tabella 17: analisi tipologie per lo stoccaggio reflui (No IPPC)

Tipologia Stoccaggio	Effettivi in azienda	Richiesti da normativa	Conformità PUA
Reflui solidi compostati e non compostati (gg/anno)			
Reflui liquidi (gg/anno)			

B.3. ALTRE ATTIVITA' CONNESSE

(es. colture praticate)

SAU (ha):

Pratiche agronomiche in corso al momento della domanda di AIA

Lavorazioni: dirette conto terzi

Concimazioni: organiche da refluo zootecnico organiche da compost chimiche

Utilizzo presidi sanitari: Si No

B.4. MATERIE PRIME IN INGRESSO

Tabella 18: analisi materie prime e destinate all'alimentazione animale

Tipologia Materia Prima (Stimate)	Fornitore / Autoprodotto	Quantità annua	Quantità massima stoccata	Tipologia stoccaggio
Alimenti	Fornitore	(t)		Silos
Truciolli o lolla di riso	Fornitore	(t)		
Disinfettanti	Fornitore	(litri)		
GPL	Fornitore	(litri)		Serbatoio omologato
Gasolio	Fornitore	(litri)		Serbatoio-distributore
Risorse idriche	Autoprodotto	(m ³)		
Energia elettrica	Fornitore	(kWh)		

(Inserire eventuali note di approfondimento)

B.5. CONSUMO IDRICO

N. pozzi aziendali:

Tabella 19: inquadramento autorizzativo pozzi

Identificativo pozzo(*)	Autorizzazione N. e data	Distanza dal complesso	Profondità	Note

(*) i riferimenti devono corrispondere a quelli riportati in planimetria complesso IPPC.

Consumi e tipo di approvvigionamento:

Tabella 20: analisi consumi

Uso	Consumo m ³ /anno	Tipo di approvvigionamento
Zootecnico	0000	Emungimento da pozzo

(Inserire note su tecniche adottate per riduzione consumi idrici durante abbeveraggio e lavaggio strutture)

B.6. CONSUMO DI ENERGIA

(Indicare gli usi ai fini produttivi delle sole attività IPPC)

Tabella 21: analisi consumi energetici

Uso	Periodo (Anno)	Energia elettrica (kWh)	Gasolio (l)	GPL (l)	Metano (m ³)	Altro (specificare)
Illuminazione, ventilazione e raffrescamento, distribuzione razione, pompa acqua e autoclave, cella frigorifera, generatori emergenza.	2016	0000				
Consumi complessivi						

Laddove non sia possibile distinguere i consumi tra attività IPPC e ulteriori attività NON IPPC, è opportuno esplicitarlo.

B.7. PRODUZIONE DI ENERGIA

Fornire una breve descrizione degli impianti di produzione di energia, quali ad esempio cogeneratori alimentati a biogas o biomasse, caldaie e impianti fotovoltaici e compilare le tabelle relative alle caratteristiche delle unità di produzione, se presenti.

Ciclo impiegato:

Linea produttiva:

Energia prodotta:

Estremi delle autorizzazioni:

Caratteristiche delle unità di produzione energia:

Sigla dell'unità (riferita alla planimetria)	
Anno di costruzione	
Tipo di macchina	Motore a combustione interna/caldaia, impianto fotovoltaico
Combustibile	
Potenza	
Sigla dell'emissione	

Tabella B8 - caratteristiche impianti di cogenerazione

BOZZA

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1. EMISSIONI

C.1.1. Rifiuti

Rifiuti non pericolosi prodotti:

Rifiuti pericolosi prodotti:

Tabella 22: classificazione rifiuti aziendali

CER	Descrizione Rifiuto	Modalità deposito	Ubicazione deposito	Destinazione

CER	Descrizione Rifiuto	Modalità deposito	Ubicazione del deposito	Destinazione
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Secondo normativa	Deposito aziendale coperto e impermeabilizzato	Smaltimento

(Tabella a solo titolo esemplificativo)

Gestione rifiuti: (se ritirati, inserire anche estremi ditta iscritta a albo gestori ambientali)

Gestione carcasce animali: (se ritirati, inserire anche estremi ditta iscritta a albo gestori ambientali)

C.1.2. Scarichi idrici

Acque reflue:

Tabella 23: analisi tipologie scarichi

Identificativo scarico	Tipo	Tipo di recapito
Servizi igienici aziendali	Fossa IMHOFF	Sub-irrigazione

Acque meteoriche:

Acque lavaggio stalle:

In caso di scarichi di processo dovrà essere compilata la seguente tabella:

sigla scarico	Localizzazione WGS84 (N- E)	acque scaricate	frequenza dello scarico			Portata m ³ /anno (solo per gli scarichi continui)	recettore	sistema di abbattimento
			h/g	g/sett	mesi/anno			
S1	N: E:							

C.1.3. Gestione reflui zootecnici

(esplicitare se vengono adottate MTD in riferimento all'applicazione alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 ("BAT Conclusion").

Raccolta e stoccaggio:

Trattamenti:

Gestione tramite Comunicazione Nitrati/PUA:

Cessione reflui:

BOZZA

C.1.4. Emissioni sonore

Zonizzazione acustica del complesso IPPC: (*classe, descrizione classe*).

Tabella 24: zonizzazione acustica nel raggio di 500m dal complesso IPPC:

Comune	Classe acustica	Distanza in metri	Limite diurno	Limite notturno

C.1.5. Emissioni al suolo nel sito IPPC

Area di stoccaggio:

Disinfezione stalle:

Sanificazione automezzi: (*tecnica e specificare se residui sono raccolti in pozzetto*)

Cisterne interrato:

Stato stoccaggi reflui con materiali flessibili (es. lagoni):

(*Riportare per completezza le conclusioni della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento – ex art. 3 comma 2 del D.M. 272/2014 e s.m.i.*)

C.1.6. Emissioni in atmosfera

- **C.1.6.1. Emissioni del ciclo zootecnico**

Tipo di calcolo: Software **BAT TOOL (PrePair)** per la gestione delle fonti aziendali di emissione. (*in alternativa all'utilizzo del BAT TOOL specificare la fonte di calcolo utilizzata*)

Ai fini del calcolo è stato utilizzato quale supporto il programma... predisposto dall'Università degli Studi di Milano a seguito di convenzione sottoscritta con Regione Lombardia.

Tabella 25: scenari BAT TOOL

Scenario (Emissioni complessive)	Ammoniaca (NH ₃) kg/anno	Metano (CH ₄) kg/anno	Protossido di azoto (N ₂ O) kg/anno
Attuale			
Futuro			

Fonti di emissione: (*stabulazione, stoccaggio, distribuzione*)

(*Inserire considerazioni in relazione all'azienda standard*)

- C.1.6.2. Altre emissioni (ai sensi degli articoli 269 e 272 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Si evidenzia che le emissioni da **attività agricole e zootecniche** sono soggette a monitoraggio e a quadro prescrittivo (E) **SOLO** se sopra le soglie previste dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. escludendo le attività nell'elenco sottostante già classificate come **attività a inquinamento scarsamente rilevante** in ambito zootecnico. In specifico ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in applicazione della dGR n. 982 del 18/12/2018 le seguenti attività:

- silos per materiali vegetali (compresi i mangimi);
- molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg;
- impianti di essiccazione di materiali vegetali (es. cereali) impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas;
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale o inferiore a 1 MW alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a **1 MW**;
- gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a **1 MW**;
- gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

Il consulente aziendale deve comunque compilare le seguenti tabelle ed evidenziare le attività soggette a monitoraggio.

attività IPPC e non IPPC	sigla emissione	provenienza		durata (h/g)	Durata (g/anno)	Temp. °C	inquinanti monitorati	sistemi di abbattimento	altezza camino (m)	sezione camino (m²)
		descrizione	potenzialità							
	E1	es. Molitura cereali	es. 2.500 t/anno							
	E2	es. Combustione gasolio	es. 1,5 MW termici							

- Produzione di energia termica/elettrica (compresi gruppi elettrogeni di emergenza)

La produzione di energia elettrica e termica avviene con le seguenti modalità:

Tabella 26: analisi produzione elettrica e termica

Tipologia (*)	Quantità	Alimentazione	Potenza termica nominale (kW)	Totale (kW)	Soglia art. 272, comma 1
Caldaia 1	1	Gasolio	110	110	
Totale GASOLIO					1 MW
Caldaia 2	2	GPL	25	50	
Lampade radianti	...				
Totale GPL					1 MW
Totale METANO					1 MW
Totale BIOMASSE					1 MW

Totale OLIO COMBUSTIBILE					0,3 MW
Totale BIOGAS					1 MW

(*) inserire tutti i combustibili utilizzati in azienda, per le attività principali e quelle connesse al complesso IPPC.

BOZZA

Alimentazione Gasolio/Biomasse
NO [< 1 MW]

SI [> 1 MW]

Alimentazione GPL/Metano/Biogas
NO [< 3 MW]

SI [> 3 MW]

Alimentazione Olio combustibile
NO [$< 0,3$ MW]

SI [$> 0,3$ MW]

Attenzione: se ci sono gruppi elettrogeni e generatori di emergenza s'inseriscono in precedente tabella, ma poi ci saranno delle prescrizioni particolari (E) in base alla durata del funzionamento.

Gruppi elettrogeni e motori di emergenza utilizzati per non più di 150 ore/anno, con potenza termica nominale complessiva inferiore alle soglie di cui alla Parte I dell'Allegato IV al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **NON sono soggetti a monitoraggio.**

Gruppi elettrogeni e motori di emergenza utilizzati per non più di 150 ore/anno, ma con potenza termica nominale complessiva superiore alle soglie di cui alla Parte I dell'Allegato IV al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **sono soggetti a monitoraggio.**

Se il totale cumulativo di più generatori con la stessa alimentazione supera la soglia del D.lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1 gli impianti **sono soggetti a monitoraggio.**

Altre emissioni: (esempi)

- **Molitura cereali secchi:**
 - **Marca: xxx** (24 n. martelli)
 - **Anno fabbricazione: 0000**
 - **Alimentazione: motore da 50 CV (37 kW)**
 - **Ore funzionamento: 5-6 ore al giorno**
 - **Volumi macinati: 18 t di granella al giorno**
 - **Sistema di abbattimento polveri (*): filtro a maniche autopulente**
 - **Molitura limitata al solo fabbisogno aziendale: SI**

MONITORAGGIO (barrare):
NO [< 500 kg/ giorno]

SI [> 500 kg/ giorno]

(*) in presenza di sistemi di abbattimento a secco a mezzo filtrante (filtri a tessuto D.MF.01 o a cartucce D.MF.02), l'attività NON è soggetta a monitoraggio. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla dGR n. 3552 del 30/05/2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzatorie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della dGR n. 13943 del 01/08/2003" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (**allegare scheda tecnica**).

○ **Essiccazione cereali:**

- **Marca:** xxx
- **Anno fabbricazione:** 0000
- **Capacità essiccatoio:** 40 t di granella al giorno
- **Alimentazione:** gruppo calore a gasolio, con una potenza di 70 kW
- **Periodo di utilizzo:** 15-20 gg/anno
- **Volumi essiccati:** 1.800-2.400 t/anno di mais
- **Sistema di abbattimento polveri (*):** essiccatoio mobile senza sistemi di abbattimento
- **Essiccazione limitata al solo fabbisogno aziendale:** SI

MONITORAGGIO (barrare):

Alimentazione Gasolio/Biodiesel/Biomasse

NO [< 1 MW]

SI [> 1 MW]

Alimentazione GPL/Metano/Biogas

NO [< 3 MW]

SI [> 3 MW]

(*) in presenza di sistemi di abbattimento come depolveratori a secco a mezzo filtrante (filtri a tessuto D.MF.01 o a cartucce D.MF.02) o depolveratori a secco (cicloni e multicicloni D.MM.01), l'attività NON è soggetta a monitoraggio. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla dGR n. 3552 del 30/05/2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzatorie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della dGR n. 13943 del 01/08/2003" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di essiccazione, idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti (**allegare scheda tecnica**).

Nel caso di impianti mobili di conto terzi utilizzati in azienda, gli stessi dovranno essere dotati di contatore non azzerabile con registratore grafico di eventi, al fine di garantire idonea manutenzione "programmata"; dovrà inoltre essere posizionato in area di lavoro compartimentata (**allegare scheda tecnica**).

- **C.1.6.3. Emissioni diffuse da stabulazioni/ricoveri**

Tabella 27: analisi emissioni diffuse da stabulazione/ricoveri

N. stalla	Categoria animali	Tipologia	Coperta?
STR01	Broilers	Zone di ricovero	Sì/NO

(*) emissioni da stabulazione

- **C.1.6.4. Emissioni diffuse da stoccaggio**

(Descrivere tipologie stoccaggi mangime e loro collocazione)

Tabella 28: analisi emissioni diffuse da stoccaggio

N. silo	Tipo mangime	Tipologia	Capacità (q)	Soggetti monitoraggio?
SIL 01	Mangime pellettato	Verticale a caricamento meccanico, con calza in tessuto per caricamento su automezzo.	75	NO
SIL 02			120	
SIL 03			75	
SIL 04			180	

D. QUADRO INTEGRATO

D.1. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLE MTD O MISURE ALTERNATIVE ADOTTATE

Le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) devono fare riferimento all'applicazione alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 ("BAT Conclusion"):

1. conclusioni generali sulle BAT;
2. conclusioni sulle BAT; per l'allevamento intensivo di suini;
3. conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame;
4. descrizione delle tecniche.

In particolare le conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi e attività che si svolgono nell'azienda agricola:

1. gestione alimentare di pollame e suini;
2. preparazione dei mangimi (macinazione, miscelazione e stoccaggio);
3. allevamento (stabulazione) di pollame e suini;
4. raccolta e stoccaggio degli effluenti di allevamento;
5. trattamento degli effluenti di allevamento;
6. spandimento agronomico degli effluenti di allevamento;
7. deposito delle carcasse;

IMPORTANTE: il consulente aziendale, dovrà riportare nell'Allegato Tecnico **TUTTE** le nuove BAT di carattere generale (1-23) in ordine progressivo (**NON** solo quelle presenti in azienda), specificando lo stato di applicabilità (argomentando lo stesso nelle singole note) e **SOLO** le BAT specifiche la tipologia di allevamento intensivo oggetto d'istanza (suini o pollame).

BAT n. 1-23 di carattere generale;

BAT n. 24-29 sono inerenti al Piano di Monitoraggio (si rimanda al quadro F);

BAT n. 30. specifiche per l'allevamento intensivo di suini;

BAT n. 31-34 specifiche per l'allevamento intensivo di pollame (galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, anatre e tacchini).

Al fine di una applicazione efficace delle BAT si dovrà fare riferimento all'ALLEGATO 3 della LINEA GUIDA, ed in particolare alla sezione C dello stesso.

(Si richiede formattazione in tabella secondo il modello del Sub-'allegato 3)

(inserire indicazioni finali e dettagli sulla razione alimentare)

E. QUADRO PRESCRITTIVO

(Per Autorità Competente)

Il Quadro Prescrittivo è previsto **solo** per le attività emmissive soggette a monitoraggio secondo quanto dichiarato dal consulente aziendale per conto della Ditta nel quadro C.

Per le altre prescrizioni si rimanda alle specifiche normative di settore (es. scarichi idrici, rumore, suolo e acque sotterranee, rifiuti, effluenti di allevamento, risorse energetiche, monitoraggio e controllo, prevenzione e gestione degli eventi emergenziali, bonifiche e interventi sull'area alla cessazione dell'attività...).

E.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA: VALORI LIMITE DI EMISSIONE

E.1.1. Produzione di energia termica/elettrica (compresi gruppi elettrogeni di emergenza utilizzati per un periodo superiore alle 500 ore/anno)

Emissione	Provenienza / tipologia combustibile	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h]	Inquinanti	Valore limite [mg/Nm ³]	Note / Impianto di abbattimento
E1				*	*	*
				*	*	*
				*	*	*

(*) non si devono mettere indicazioni, ma il tecnico istruttore dell'Autorità Competente può definire l'eventuale piano di monitoraggio per le emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di energia (DGR n. 3934/2012).

E.1.2. Molitura cereali secchi (nessun sistema di abbattimento/attività superiore a 500 kg/giorno)

Emissione	Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h]	Inquinanti	Valore limite [mg/Nm ³]	Note / Impianto di abbattimento
E1				Polveri	10 (*)	

(*) i limiti indicati in tabella si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento sottostanti, come previsto dalla dGR 3552/2012 per impianti nuovi o esistenti dal 2012 o dalla dGR 13943/2003 per impianti antecedenti:

- depolveratore a secco a mezzo filtrante (filtri a tessuto) D.MF.01;
- depolveratore a secco a mezzo filtrante (filtri a cartucce) D.MF.02.

E.1.3. Essiccazione cereali (nessun sistema di abbattimento/potenza termica del motore superiore alle soglie)

Emissione	Provenienza / combustibile	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h]	Inquinanti	Valore limite [mg/Nm ³]	Note / Impianto di abbattimento
E1				Polveri	20 / 50 (*)	

				Inquinanti tipici per il combustibile utilizzato	Come da dGR 3934/2012	

(*) il limite di 50 mg/Nm³ e il relativo sistema di abbattimento D.MM.01 è applicato nel caso di esercizio per un periodo non superiore a 60 giorni / anno.

I limiti indicati in tabella relativamente all'inquinante Polveri (20 o 50 mg/Nm³/h) si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento sottostanti, come previsti dalla dGR 3552/2012 per impianti nuovi o esistenti dal 2012 o dalla dGR 13943/2003 per impianti antecedenti:

- depolveratore a secco a mezzo filtrante (filtri a tessuto) D.MF.01;
- depolveratore a secco a mezzo filtrante (filtri a cartucce) D.MF.02;
- depolveratore a secco (ciclone o multiciclone D.MM.01).
-

E.2. PRESCRIZIONI DEL DECRETO VIA O DI ESCLUSIONE DALLA VIA (EVENTUALE)

(Esplicitare solo eventuali prescrizioni con diretti effetti sull'attività zootecnica)



F. PIANO DI MONITORAGGIO

INDICE

- F.1. CHI EFFETTUA L'AUTOCONTROLLO
- F.2. PARAMETRI GESTIONALI
 - F.2.1. Capi allevati – registro di carico e scarico
 - F.2.2. Capi allevati – presenza media capi allevati
 - F.2.3. Gestione Alimentare
- F.2.3.1. Mangimi**
- F.2.3.2. Azoto e fosforo totale escreti in base alla gestione alimentare**
 - F.2.4. Altri materiali o prodotti in ingresso e uscita
 - F.2.5. Controllo strutture e impianti
- F.3. COMPONENTI AMBIENTALI
 - F.3.1. Risorsa idrica
 - F.3.2. Risorsa energetica
 - F.3.3. Emissioni in atmosfera
 - F.3.3.1. Emissioni convogliate dai ricoveri minuti di sistema di trattamento aria**
 - F.3.3.2. Emissioni convogliate in impianti**
 - F.3.3.3. Emissioni diffuse**
 - F.3.3.4. Emissioni diffuse nell'aria di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico**
 - F.3.3.5. Emissioni diffuse nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico**
 - F.3.3.6. Emissioni odorigene**
 - F.3.4. Acqua
 - F.3.4.1. Acque reflue di scarico escluse le domestiche**
 - F.3.4.2. Acque sotterranee**
 - F.3.5. Rifiuti
 - F.3.6. Effluenti di allevamento
 - F.3.6.1. Generazione di effluenti di allevamento**
 - F.3.7. Trattamenti effluenti zootecnici e gestione dei prodotti derivati
 - F.3.7.1. Controlli gestionali su impianto di produzione biogas**
 - F.3.8. Rumore

PREMESSA:

Il Piano di Monitoraggio (PdM) costituisce una raccolta di dati che dovranno essere comunicati dal Gestore alle Autorità Competenti tramite l'applicativo AIDA per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale.

È necessario porre particolare attenzione al monitoraggio di quelle attività prescritte al fine di risolvere eventuali criticità rilevate o degli interventi di miglioramento previsti dall'Azienda per poter verificare l'efficacia delle misure adottate.

I paragrafi non pertinenti o non riconducibili a specifiche prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo - fatte salve le specifiche valutazioni demandate all'ARPA nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 29-quater del D.lgs. 152/06 - non vanno compilati.

La compilazione di AIDA solleva l'azienda dalla relazione annuale sulle emissioni ed attività svolte previste (art. 29-sexies) e d.d.s. 14236 del 3 dicembre 2008 aggiornato con d.d.s. 1696/2009 e d.d.s. 5598/2009.

FINALITÀ:

Il monitoraggio è principalmente mirato:

- al controllo di tutti quegli elementi che possono garantire il rispetto e/o il mantenimento delle condizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale AIA (es. requisiti, misure di prevenzione, valori di emissione eventualmente prescritti, ecc.);
- alla raccolta di dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale o dati comunque previsti dalla normativa IPPC (comprese le pertinenti linee guida) o da altre disposizioni ambientali di settore anche al fine della raccolta dei dati utili nell'ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti.

GESTIONE DEI DATI RACCOLTI:

Tutti i dati derivanti dal presente piano di monitoraggio dovranno essere:

- a) annotati dal Gestore su registri interni preferibilmente con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file excel (.xls o .xlsx) o altro database compatibile, anche al fine dell'assolvimento degli obblighi richiamati al successivo punto b). I certificati analitici dei dati rilevati a seguito dei controlli previsti nei vari piani di gestione dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti/Autorità di controllo.
Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'AIA presso l'impianto, a disposizione delle autorità competenti al controllo; ad esse devono essere correlabili eventuali certificati analitici.
- b) trasmessi annualmente dal Gestore alle Autorità Competenti mediante l'Applicativo Integrato Di Autocontrollo (AIDA) di ARPA Lombardia (come stabilito dal d.d.s. 03/12/2008 n. 14236 e s.m.i.), compilando tutte le pertinenti sezioni dell'applicativo stesso. Nel caso in cui sia necessario inserire dei dati ulteriori rispetto a quelli previsti e richiesti nelle specifiche sezioni di AIDA, il Gestore, per la trasmissione dei dati aggiuntivi per i quali l'applicativo non dispone di sezioni/campi appropriati, dovrà utilizzare la sezione "documentazione" mediante la quale è possibile inserire file (es database precompilati preferibilmente in formato .xls, .xlsx o altro formato compatibile, specificando nella denominazione anche l'anno di riferimento) secondo quanto indicato nelle successive tabelle di dettaglio. La frequenza di trasmissione, qualora non specificato diversamente, è da intendersi annuale e i dati vanno inseriti entro la scadenza del 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello dell'anno di riferimento dei dati².
- c) Laddove sono richiesti dati emissivi calcolati/stimati, dovrà essere utilizzato - per i parametri implementati - il modello di calcolo BAT-TOOL predisposto da CRPA (Centro Ricerche Produzioni

² Per esempio, i dati relativi all'anno 2018 dovranno essere inseriti in AIDA entro il 30 aprile 2019.

Animali) su incarico della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR, cui partecipa - tra l'altro - anche Regione Lombardia.

Il software, che costituisce un primo modulo di calcolo delle emissioni di ammoniaca (e, con modalità semplificata, di protossido d'azoto e metano) dagli allevamenti suini ed avicoli è disponibile al seguente link: http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=18690.

Altri modelli /modalità di calcolo, opportunamente descritti, potranno essere utilizzati previa approvazione con l'Autorità Competente.

Nel caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è fatto comunque salvo l'obbligo del gestore o suo delegato di informare nel più breve tempo possibile (entro un massimo di 24 ore dall'evento) la Provincia, il Comune e l'ARPA territorialmente competente, indicando anche gli interventi correttivi adottati o in fase di attuazione

F.1. CHI EFFETTUA L'AUTOCONTROLLO

La seguente tabella rileva, nell'ambito dell'autocontrollo a carico del Gestore, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)	
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	

Tabella F1 - Autocontrollo

F.2. PARAMETRI GESTIONALI

F.2.1. Capi allevati - Registro di carico e scarico

Riguardo la consistenza degli animali presenti in allevamento il Gestore del complesso IPPC deve predisporre e tenere aggiornato un registro di carico e scarico degli animali (*BAT 29d della Decisione di esecuzione 2017/302 della Commissione del 15.2.2017 di seguito indicata come BATC IRPP*).

A tal proposito può essere utilizzato il "Modulo A" predisposto da ARPA Lombardia o uno contenente le medesime informazioni in formato esportabile ed editabile, di tutti gli animali di allevamento, suddivisi per categoria e tipologia.

Questa modalità di registrazione avrà la funzione di evidenziare in tempo reale al Gestore la consistenza dell'allevamento e poter attuare le migliori scelte gestionali di ordine economico e ambientale, evitando di superare i parametri di occupazione assunti.

Il Gestore, in mancanza di una specifica sezione, dovrà inserire nella sezione "documentazione" di AIDA il Modulo A messo a disposizione da ARPA Lombardia - o uno contenente le medesime informazioni in formato elettronico esportabile - debitamente compilato³ in modo da monitorare ad ogni ingresso ed uscita il "numero di capi in ingresso ed uscita, nascite e morti comprese se pertinenti" (*BAT 29d*).

F.2.2. Capi allevati - Presenza media capi allevati

Di seguito si riportano le tabelle con i dati e le informazioni che dovranno essere raccolte e comunicate tramite l'applicativo AIDA sulla presenza media dei capi allevati:

	Allevamento SUINI - anno 20...					
	verri	scrofe	lattonzoli	magroncelli	magroni	grassi
Presenza media annuale						

Tabella F2 - Suini allevati

Allevamento AVICOLI - anno 20.....

³ Il nome del file dovrà riportare l'anno di riferimento e la tipologia di dati presenti (ad esempio 2018_dati_registro)

	galline	polli	pollastre	tacchini	anatre	altro pollame
Presenza media annuale						

Tabella F3 - Avicoli allevati

NB: Per quanto riguarda le categorie di animali è possibile fare riferimento alle definizioni riportate nelle BATC- IRPP

IN CASO SIANO CONNESSE ALL'IMPIANTO IN AUTORIZZAZIONE:

	allevamento ALTRE SPECIE - anno 20.....				
	bovini	equini	ovi-caprini	cunicoli	altro
Presenza media annuale					

Tabella F4 - Altre specie allevate

F.2.3. Gestione Alimentare

La composizione della razione somministrata alle diverse categorie dei capi presenti in allevamento ha un ruolo importante sull'impatto ambientale soprattutto per il contenuto di fosforo e azoto (BAT 3).

F.2.3.1. Mangimi

Nella seguente tabella sono riepilogati i dati e le informazioni che dovranno essere raccolte e comunicate tramite l'applicativo AIDA secondo la periodicità prevista dal piano di monitoraggio in funzione delle variazioni intervenute (BAT 29e).

Anno	Nome razione	sostanza secca della razione (%)	Contenuto in proteina grezza della razione (% sul tq)	Contenuto in fosforo della razione (% sul tq)	Fase:		Consumo annuale (tonn)	Note
					da kg (p.v. medio)	a kg (p.v. medio)		

Tabella F5 - Consumi mangimi ciclo chiuso

N. cicli anno	Durata		Nome razione	sostanza secca della razione (%)	Contenuto in proteina grezza razione (% sul tq)	Contenuto in fosforo razione (% sul tq)	Fase		Consumo per ciclo (tonn)	Note
	Ciclo (n. gg)	Vuoto (n. gg)					da kg (p.v. medio)	a kg (p.v. medio)		

Tabella F6 - Consumi mangimi ciclo aperto

F.2.3.2. Azoto e fosforo totale escreto in base alla gestione alimentare

Nella tabella sottostante sono riportati i dati e le informazioni che dovranno essere raccolte e comunicate tramite l'applicativo AIDA sul quantitativo di azoto totale escreto in base alla specie animale allevata e alla gestione alimentare effettuata dal Gestore (BAT24).

Specie animale allevata (1)	Totale azoto escreto (2) (kg N escreto / posto animale ⁴ / anno)	Totale fosforo escreto (2) (kg P ₂ O ₅ escreto / posto animale ³ / anno)

Tabella F7 - Azoto e fosforo totale escreto per specie animale allevata

⁴ Le BATC-IRPP (ovvero la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio) definiscono il "posto animale" come lo spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima dell'impianto fatte salve eventuali diverse indicazioni date dalle Autorità Competenti.

1. Per la “specie animale allevata” si deve fare riferimento alle tipologie riportate nelle tabelle 1.1 e 1.2 presenti nella BATC IRPP e relative definizioni riportate nelle premesse del medesimo documento.
2. il monitoraggio dell’**azoto e del fosforo totale escreto** dovrà essere effettuato attraverso (*per maggiori dettagli si deve fare riferimento al paragrafo 4.9.1 delle BATC IRPP*):
 - a) Calcolo mediante il bilancio di massa dell’azoto e del fosforo sulla base dell’apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali;
 - b) Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.

Il Gestore dovrà inoltre esplicitare in AIDA per ogni anno di compilazione dei dati con quale dei due metodi ha effettuato il monitoraggio dell’azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento.

F.2.4. Altri materiali o prodotti in ingresso e uscita

Dovrà essere monitorato quanto di seguito riportato:

tipologia controllo	metodo di monitoraggio	unità di misura	di	periodicità
quantitativi e tipologia di prodotti enzimatici utilizzati per il trattamento degli effluenti di allevamento (se prescritti dall’AC)	registrazione	kg		mensile
cessione dell’azoto rimosso (solfato d’ammonio prodotto con il trattamento di strippaggio) e conferito come sottoprodotto a ditte terze	documenti commerciali, registrazione (data cessione, identificazione acquirente, tipo e quantità cedute)	m ³ o tonnellate		all’atto della cessione
Biocidi e presidi medici chirurgici	documenti commerciali e/o registrazione	kg		annuale

Tabella F8 - Altri materiali o prodotti in ingresso

F.2.5. Controllo strutture e impianti

Dovrà essere monitorato quanto elencato, precisando che la registrazione dovrà essere effettuata solo per le anomalie riscontrate.

Parametro	Misura	Registrazione
Efficienza delle tecniche di stabulazione e rimozione del liquame	Controllo visivo	Solo situazioni anomale su registro cartaceo o elettronico
Condizioni di strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e assimilati (palabili e non palabili)	Controllo visivo	Solo situazioni anomale su registro cartaceo o elettronico
Perizia di tenuta decennale per gli stoccaggi di effluenti non palabili (se prescritta)	Relazione tecnica	Conservazione della perizia di tenuta decennale
Condizione di tenuta del sistema fognario di adduzione degli effluenti ai contenitori di stoccaggio	Controllo visivo/ funzionale	Solo situazioni anomale su registro cartaceo o elettronico

Tabella F9 - Controllo parametri di processi e gestione effluenti zootecnici

Deve essere tenuta traccia della registrazione effettuata (su registri cartacei o elettronici) dal Gestore in caso di anomalie e/o problemi. Tale documentazione e le eventuali relazioni tecniche devono essere tenute a disposizione in azienda all’atto del controllo.

F.3. COMPONENTI AMBIENTALI

F.3.1. Risorsa idrica

La seguente tabella individua il monitoraggio dei consumi idrici da realizzare per l’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica: (BAT 29a)

tipologia consumi idrici in base alla fonte di approvvigionamento	controllo Anno di riferimento	metodo di monitoraggio	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	periodicità	% ricircolo (se pertinente)
Pozzo		lettura dei contatori o registrazione dei consumi		annuale	
Acquedotto		lettura dei contatori, registrazione dei consumi o fatture		annuale	
Altro					

Tabella F10 - Consumi idrici

F.3.2. Risorsa energetica

La seguente tabella riassume gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica: (BAT 29b e BAT 29c)

tipologia controllo	metodo di monitoraggio	unità di misura	periodicità
Consumi di energia elettrica	lettura dei contatori e registrazione dei consumi	kWh	annuale
Consumi dei combustibili suddivisi per ciascuna tipologia (gasolio - GPL - metano) e uso se disponibile (ad esempio autotrazione e/o riscaldamento)	registrazione dei consumi	tonnellate	annuale

Tabella F11 - Consumi energetici e di carburanti/combustibili

tipologia controllo	metodo di monitoraggio	unità di misura	periodicità
Produzione di energia elettrica e termica con fonti non rinnovabili (combustibili tradizionali)	registrazione produzione	kWh	annuale
Produzione di energia elettrica e termica con fonti rinnovabili	registrazione produzione	kWh	annuale

Tabella F12 - Produzione di energia

F.3.3. Emissioni in atmosfera

F.3.3.1. Emissioni convogliate dai ricoveri muniti di sistema di trattamento aria

Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria (BAT 28)

Tipo Ricovero	Ammoniaca (mg/ Nm ³)	Polveri (mg/ Nm ³)	Odori (UOe/Nm ³)	Frequenza
				in base a quanto stabilito dalle prescrizioni della AC

Tabella F13 - Monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e odori provenienti dai ricoveri con sistemi di trattamento aria

Il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di sistemi di trattamento aria (BAT 28) dovrà essere effettuato mediante (per maggiori dettagli si deve fare riferimento al [paragrafo 4.9.3 delle BATC IRPP](#)):

- Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;
- Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante

registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme);

Il Gestore dovrà esplicitare con quale metodo intende effettuare il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e odori provenienti dai ricoveri muniti di sistema di trattamento aria.

F.3.3.2. Emissioni convogliate in impianti

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione convogliata, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo analitico da utilizzare. I punti di emissioni possono derivare ad esempio da:

- a) impianti produzione energia/combustione;
- b) impianti essiccazione/molitura cereali;
- c) impianti di trattamento E.A. (ad esempio stripping, essiccazione...).

Parametro (1)	E1	E2	Modalità di controllo		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)				annuale	UNI EN 15058
Ossidi di azoto (NO _x)				annuale	UNI EN 14792 e UNI 10878
Ossidi di zolfo (SO _x)				annuale	UNI EN 14791 e UNI CEN/TS 17021
PTS (2)				annuale	UNI EN 13284-1
COT (non metanici)				annuale	UNI EN 12619 e 13526 UNI EN ISO 25140

Tabella F14 - Inquinanti monitorati per le emissioni in atmosfera

1. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP , del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.
2. Tale monitoraggio, nel caso di impianti di molitura cereali ed essiccazione, può essere sostituito dal mantenimento in efficienza dei sistemi di filtrazione.

F.3.3.3. Emissioni diffuse

Il Gestore dovrà effettuare annualmente il monitoraggio delle seguenti emissioni nell'aria:

Parametri	Valore (kg/anno)
Ammoniaca (NH ₃)	
Metano (CH ₄)	
Protossido di azoto (N ₂ O)	

Tabella F15 - Inquinanti monitorati per le emissioni in atmosfera diffuse

Per il calcolo dei quantitativi il Gestore potrà utilizzare eventuali applicativi regionali e registrazione dei valori ottenuti.

F.3.3.4. Emissioni diffuse nell'aria di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico

La seguente tabella individua - per ciascuno ricovero zootecnico, il monitoraggio delle emissioni nell'aria di polveri (BAT 27):

Ricovero	Polveri (kg di polveri/posto animale/anno)	Periodicità
		annuale

Tabella F16 - Polveri monitorate da ciascun ricovero zootecnico

Il monitoraggio delle polveri dovrà essere effettuato mediante una delle tecniche riportate nel paragrafo 4.9.2 delle BATC - IRPP che prevedono:

- b. Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;
- c. Stima mediante fattori di emissione.

Il Gestore dovrà esplicitare con quale metodo intende effettuare il monitoraggio delle polveri (BAT 27).

F.3.3.5. Emissioni diffuse nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico

La seguente tabella individua - per ciascuno ricovero zootecnico di suini, galline ovaiole e polli da carne - il monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca espressa come NH₃: (BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34 con monitoraggio associato descritto nella BAT 25):

Ricovero	Specie animale (1)	Ammoniaca espressa come NH ₃ (2) (kg NH ₃ / posto animale / anno)

Tabella F17 - Emissione nell'aria di ammoniaca proveniente da ciascun ricovero zootecnico

Dove:

1. Per la "specie animale" si deve fare riferimento a quelle previste nelle tabelle 2.1, 3.1 e 3.2 delle BATC-IRPP;
2. il monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca espressa come NH₃ proveniente da ciascun ricovero potrà essere effettuato tenendo conto di quanto riportato nel paragrafo 4.9.2 delle BATC-IRPP che prevede:
 - a. Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
 - b. Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;
 - c. Stima mediante fattori di emissione.

Il Gestore dovrà esplicitare con quale metodo intende effettuare il monitoraggio dell'ammoniaca da ciascun ricovero zootecnico.

F.3.3.6. Emissioni odorigene⁵

Tale monitoraggio è applicabile unicamente ai casi in cui l'odore molesto presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato. (BAT 26)

L'eventuale prescrizione relativa alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili dovrà essere condotta osservando le linee guida trasversali approvate dalla Regione Lombardia con la d.g.r. 15/02/2012 n. 3018 (determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno) ed eventuali successive modifiche e integrazioni e/o pertinenti disposizioni attuative di tipo verticale.

⁵ Nel caso in cui sia necessario caratterizzare le emissioni odorigene in funzione di specifiche prescrizioni (es. condizioni già definite negli atti emanati a seguito di procedure di VIA o verifica di assoggettabilità alla VIA e/o nel quadro prescrittivo dell'AIA anche a fronte di conclamate problematiche olfattive).

F.3.4. Acqua**F.3.4.1. Acque reflue di scarico escluse le domestiche**

La seguente tabella individua per ciascuno scarico autorizzato, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo analitico, ove specificato, da utilizzare.

La frequenza indicata è annuale se lo scarico è in fognatura e semestrale se lo scarico è in corpo idrico, salvo diversa prescrizione nell'AT.

Parametri	S1 CIS	S2 FC	Modalità di controllo		Metodi
			continuo	discontinuo	
Volume reflui scaricati (m ³ /anno)	X	X	X	annuale	misuratore di portata
pH	X	X		semestrale/annuale	EN ISO 10523:2012
Temperatura	X			semestrale/annuale	
Colore	X			semestrale/annuale	APAT CNR IRSA 2020
Odore	X			semestrale/annuale	APAT CNR IRSA 2050
Conducibilità elettrica	X	X		semestrale/annuale	EN 2788; ISO 7888
Solidi sospesi totali	X			semestrale/annuale	UNI EN 872
BOD ₅	X	X		semestrale/annuale	EN 1899
COD	X	X		semestrale/annuale	ISO 15705
Rame (Cu) e composti	X			semestrale/annuale	UNI EN ISO 15587-2 + UNI EN ISO 11855
Zinco (Zn) e composti	X			semestrale/annuale	UNI EN ISO 15587-2 + UNI EN ISO 11855
Cloruri	X			semestrale/annuale	UNI EN ISO 10304-1
Fosforo totale (P)	X	X		semestrale/annuale	UNI EN ISO 15587-2 + UNI EN ISO 11885
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X		semestrale/annuale	UNI 11669
Azoto nitroso (come N)	X	X		semestrale/annuale	UNI EN ISO 10304 - 1
Azoto nitrico (come N)	X	X		semestrale/annuale	UNI EN ISO 10304 - 1
Idrocarburi totali (HOI)	X			semestrale	EN ISO 9377-2
Tensioattivi totali (ionici e non ionici)	X			semestrale/annuale	APAT CNR IRSA 5170 + APAT CNR IRSA 5180
Altro (es. Alluminio e/o Ferro, in funzione dell'utilizzo di specifici reagenti chimici)	X			semestrale/annuale	UNI EN ISO 15587-2 + UNI EN ISO 11855; UNI EN ISO 15587-1 + UNI EN ISO 17294

Tabella F18 - Inquinanti monitorati per le acque di scarico

F.3.4.2. Acque sotterranee

Le seguenti tabelle indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee se prescritti:

N. Piezometro	posizione piezometro	coordinate				profondità del piezometro (m)	quota s.l.m.	m
		GB (E)	GB (N)	WGS84 (E)	WGS84 (N)			
	(es. a monte)							
	(es. a valle)							

Tabella F19 - Piezometri

N. Piezometro	Posizione piezometro	Livello statico (m s.l.m.)	Frequenza
	(es. a monte)		
	(es. a valle)		

Tabella F20 - Misure piezometriche quantitative

N. Piezometro	Posizione piezometro	Parametri	Frequenza (*)	Metodi
	(es. a monte o valle)	pH		EN ISO 10523:2012
		conducibilità		EN 2788; ISO 7888
		ossidabilità		UNI EN ISO 8467
		Azoto ammoniacale (come NH ₄)		UNI 11669
		zinco		UNI EN ISO 15587-2 + UNI EN ISO 11855
		rame		UNI EN ISO 15587-2 + UNI EN ISO 11855
		fosforo totale (P)		UNI EN ISO 15587-2 + UNI EN ISO 11855

Tabella F21 - Misure piezometriche qualitative

(*) la frequenza è normalmente semestrale per la prima campagna di misura e successivamente annuale. Sono comunque fatte salve eventuali diverse frequenze stabilite nel quadro prescrittivo

F.3.5. Rifiuti

Le tabelle seguenti riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti prodotti dall'installazione:

Anno	Codice EER/CER	Quantità annua prodotta (t)	Destinazione (D e/o R)	Destinazione Italia e/o estero	Eventuali controlli effettuati (*)	Frequenza controllo (*)	Modalità registrazione dei controlli effettuati (*)

Tabella F22 - Controllo sui rifiuti prodotti

(*) come da indicazione normativa di settore in caso di codici a specchio

F.3.6. Effluenti di allevamento

F.3.6.1. Generazione di effluenti di allevamento

Il gestore dovrà monitorare la generazione di effluenti di allevamento mediante ad esempio registri esistenti (BAT 29f) e provvedere all'inserimento del dato annuale in AIDA.

L'applicazione di sistemi per la misurazione diretta degli E.A. in presenza di impianti per l'abbattimento dell'azoto è indispensabile per la valutazione dell'effettivo volume di reflui avviati al trattamento e per poter valutare il bilancio dell'azoto.

anno	t palabili	kg azoto palabili	m ³ non palabili	kg azoto non palabili

Tabella F23 - Produzione di E.A

F.3.7. Trattamenti effluenti zootecnici e gestione dei prodotti derivati

Se l'azienda ha un impianto di separazione degli effluenti di allevamento o del digestato e non utilizza i valori riportati nella scheda tecnica dell'impianto, dovrà monitorare i seguenti parametri:

Impianto	Matrice	Frequenza	Metodi
Volume trattato in m ³	Refluo in ingresso	continuo	lettura contatori annuale
Massa trattata in t	Refluo in ingresso	giornaliera	pesata/calcolata
Azoto totale sul tal quale in g/kg	Refluo in ingresso e separato solido	annuale	EN 25663; ISO 5663
Massa separata in t	Separato solido	annuale	pesata/calcolata

Tabella F24 - Monitoraggio effluenti di allevamento trattati

Se l'azienda ha un impianto di abbattimento dell'azoto autorizzato (ad esempio, strippaggi, nitro-denitro), dovrà monitorare i seguenti parametri: (*monitoraggio solo per parametri pertinenti*) utilizzando il metodo analitico riportato, ove specificato.

Parametri	Refluo in ingresso impianto	Refluo in uscita impianto	Modalità di controllo		Metodi
			continuo	discontinuo	
Ore funzionamento	n.a.	n.a.	X		registrazione
Consumi energia elettrica	n.a.	n.a.		mensile	lettura contatori impianto
Consumi di acqua	n.a.	n.a.		mensile	lettura contatori impianto
pH	X			primavera autunno	e EN ISO 10523:2012
alcalinità	X				APAT CNR IRSA 2010
Azoto ammoniacale (come NH ₄) - g/kg sul tal quale	X	X		primavera autunno	e UNI 11669
Azoto nitroso (come N) - g/kg sul tal quale	X	X		primavera autunno	e ISO 6777
Azoto nitrico (come N) - g/kg sul tal quale	X	X		primavera autunno	e ISO 7890-3
Azoto totale Kjeldahl - g/kg sul tal quale	X	X		primavera autunno	e EN 25663; ISO 5663

Tabella F25 - Monitoraggio effluenti di allevamento trattati

Se il Gestore **ritiene utile valutare** le perdite derivanti dalla fase di stoccaggio ha la facoltà di effettuare anche il monitoraggio nel periodo immediatamente antecedente alla distribuzione.

F.3.7.1. Controlli gestionali su impianto di produzione biogas

Nella tabella che segue dovranno essere riportati i quantitativi di materiali in ingresso all'impianto:

Materiali (*) in ingresso all'impianto di biogas (t)	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale (**)
effluenti di allevamento													
biomasse vegetali													
sottoprodotti													
ecc...													

Tabella F26 - Monitoraggio su impianto produzione biogas

(*) come definiti nelle specifiche autorizzazioni.

(**) per gli impianti con potenza elettrica inferiore a 1MWe il dato potrà essere comunicato come totale annuale, senza dover esplicitare il dettaglio mensile

Nel caso l'autorizzazione preveda la caratterizzazione del materiale in ingresso dovranno essere tenuti a disposizione i certificati di analisi (ad esempio s.s. e azoto) delle matrici avviate al trattamento di digestione anaerobica e la relativa documentazione attestante la qualifica di sottoprodotto ai sensi della normativa vigente. Nella tabella che segue si riportano le caratteristiche del materiale in ingresso.

materiali	Azoto totale (kg/t)	Fosforo totale (kg/t)	sostanza secca (kg/t)
effluenti di allevamento			
biomasse vegetali			
sottoprodotti			
.....			

Tabella F27 - Caratteristiche del materiale in ingresso

Nella tabella che segue si indicano i parametri da verificare per gli impianti di biogas:

Parametri da misurare in continuo	Unità di misura	quantitativo
produzione biogas	m ³ /anno	
energia elettrica prodotta	kWh/anno	
energia termica prodotta	kWh/anno	
autoconsumo energia elettrica	kWh/anno	
funzionamento cogeneratore	h/anno	

Tabella F28 - Monitoraggio impianto biogas

F.3.8. Rumore

Questo parametro è da monitorarsi **limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso recettori sensibili è probabile o comprovato** (BAT 9) e se previsto dalle prescrizioni.

Parametro	Misura	Gestore	Modalità di registrazione	periodicità
Manutenzione sorgenti rumorose fisse e mobili	-----	Mensile o al verificarsi di un'anomalia	Solo situazioni anomale su registro cartaceo o elettronico	-----
Valutazione di impatto acustico	Misure fonometriche	Nel caso di modifiche impiantistiche che prevedano variazioni acustiche significative	Relazione tecnica eseguita da tecnico competente in acustica	Annuale (se dovuta)

Tabella F29 - Parametri da monitorare per il rumore

I rilievi dovranno essere eseguiti da un tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 16/03/1998 e la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali recettori sensibili alle emissioni acustiche generate dall'impianto, da individuarsi in accordo con i Comuni e/o con ARPA.

Per ognuno dei punti individuati per il monitoraggio, devono essere fornite le informazioni riportate nella tabella che segue:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)

Tabella F30 - Verifica impatto acustico

ALLEGATO 3

indicazioni per l'applicazione delle BAT conclusion

Sezione A: CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSION

Con riferimento alla **“DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”**, con il presente allegato si forniscono indicazioni utili alla individuazione delle tecniche individuate nelle BAT al fine di raggiungere un efficace livello di protezione dell'ambiente.

A.1 Scelta delle BAT

Rilevato che, in alcuni casi, l'efficacia delle tecniche individuate nelle singole BAT (ove queste prevedono una o più soluzioni alternative) può variare sensibilmente in termine dei benefici ambientali apportati, in particolare per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera di NH₃, nonché di “sostenibilità” degli interventi, la scelta delle BAT adottate o da adottare per ognuna delle principali “fasi” dell'allevamento (ricovero, stoccaggio, spandimento) che più incidono sulle emissioni in atmosfera, dovrà essere effettuata sulla base della valutazione complessiva dell'efficacia e della sostenibilità degli interventi.

In ragione di ciò le tecniche individuate dalle BAT concernenti le suddette fasi sono state suddivise in base alla loro “efficacia”, in bassa, media e alta.

In tal senso, così come non è necessariamente richiesta l'applicazione di tutte e sole tecniche a medio-alta efficacia (va infatti ricordato che *“le tecniche elencate e descritte nelle conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive”*), si ritiene che, in Regione Lombardia, debba essere tralasciata una applicazione di tecniche che – nel loro complesso – garantiscano una elevata protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca¹.

Al fine di accompagnare sia i Gestori che le Autorità competenti nella scelta e nella valutazione delle tecniche adottate o da adottare, di seguito si riporta uno schema delle combinazioni che si ritiene garantiscano una elevata protezione dell'ambiente secondo i principi sopra enunciati, sulla base di una valutazione complessiva della loro efficacia ambientale.

Si ricorda ad ogni modo che *“è possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente”* purchè il Gestore dimostri che sia garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, secondo la logica sopra descritta.

¹ Il PRIA, aggiornato con dgr 449 del 2(8/2018 *“approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria”* ha previsto, anche sulla scorta di quanto definito nell'Accordo di Bacino Padano siglato nel 2017, una serie di interventi specifici per il comparto agro-zootecnico, in particolare finalizzati alla riduzione delle emissioni di ammoniaca. Tra queste si citano le seguenti azioni:

- AA-1n Valutazione e contenimento delle emissioni di ammoniaca derivanti dalle strutture di stabulazione degli allevamenti al fine di promuovere l'adozione di strutture di ricovero più performanti.
- AA-2n Contenimento emissioni ammoniacali da stoccaggi di reflui zootecnici basato sul miglioramento delle modalità tecniche di stoccaggio degli effluenti (frazioni liquide) e del digestato (derivante dalla digestione anaerobica degli effluenti anche addizionati a frazioni vegetali o altri sottoprodotti agricoli).
- AA-3n Applicazione delle migliori tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici al fine di minimizzare le perdite per volatilizzazione dell'azoto ammoniacale.

In ogni caso l'applicazione di tecniche a diversa efficacia, dovrà ad ogni modo determinare una riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo come previsto dalla BAT 23.

Nel caso di adozione di tecniche ad efficacia considerata "alta" o "molto alta", il completamento del percorso di adeguamento (impostato anche per stadi successivi) potrà avvenire anche successivamente a febbraio 2021, a condizioni che – a tale data – sia stata comunque applicata una tecnica alternativa, tra quelle individuate nella BAT, a prescindere dalla sua "efficacia". In tal caso il Gestore dovrà indicare puntualmente le date entro le quali provvederà all'applicazione progressiva e complessivamente estesa (es. a tutti gli elementi presenti e interessati dall'applicazione) della tecnica prescelta (*es. entro febbraio 2021 sarà installata una copertura flottante; entro febbraio 2023 sarà installata una copertura rigida*). In tal caso deve essere presentato un piano di adeguamento dettagliato, che assumerà valenza prescrittiva al fine dell'ottemperanza alla BAT.

Resta ferma la facoltà, da parte delle Autorità competenti, di valutare l'adozione di tecniche o combinazioni di tecniche difformi da quelle proposte di seguito, in ragione delle caratteristiche tecnico-gestionali dell'allevamento o dell'ubicazione dello stesso, fermo pure restando l'obiettivo di assicurare un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente.

A.2 Classificazione delle tecniche in base alla loro efficacia ambientale

Tipologie di tecniche considerate:

Ricoveri (BAT 30 e 31):

- **Tecniche a medio-alta efficacia per i ricoveri.** Tutte le tecniche descritte nelle BAT pertinenti, ad eccezione di quelle riportate al punto seguente ("Tecniche di bassa efficacia per i ricoveri");
- **Tecniche di bassa efficacia per i ricoveri.** Le seguenti: BAT 30 a 0, BAT 30 a 6, BAT 30 a 7, BAT 30 a 8, BAT 30 a 11, BAT 30 a 16, BAT 31 b 0, per le quali vengono indicati nelle *BAT Conclusions* livelli di emissione maggiori.

Stoccaggi (BAT 16 e 17):

- **Tecniche di stoccaggio di alta efficacia:** stoccaggi con copertura rigida o con sostituzione degli stoccaggi "aperti" con "sacconi" o con coperture flessibili impermeabili alla pioggia caratterizzate dalla presenza di strutture statiche di sostegno (di seguito: copertura rigida stoccaggi);
- **Tecniche di stoccaggio di media efficacia:** stoccaggi con coperture galleggianti (di seguito: copertura galleggiante);
- **Tecniche di stoccaggio di bassa efficacia:** stoccaggi con coperture flottanti di materiali alla rinfusa di tipo granulare o incoerente (di seguito: coperture flottanti).

A livello generale, non possono essere ammessi stoccaggi senza una forma di copertura.

Tale previsione risulta cogente in particolare per stoccaggi di effluenti sottoposti, da soli o unitamente ad altre matrici, a processi di digestione anaerobica (impianti di biogas), tenuto espressamente conto di quanto già previsto con d.g.r. 3792/2012 e relativa circolare Prot.T1.2014.0030378 del 01/07/2014.

Per quanto riguarda i “lagoni”, si fa presente che il sedime degli stessi può essere utilizzato come base per il posizionamento dei cosiddetti “sacconi”, soluzione che garantisce al contempo il profilo della tutela di acque/suoli in abbinamento alla prevenzione delle emissioni in atmosfera (“copertura”). Qualora risulti tecnicamente/economicamente non percorribile la relativa copertura, dovranno comunque venir posti in essere interventi di mitigazione/prevenzione (es. barriere frangivento permanenti naturali e/o artificiali) che riducano gli effetti della laminazione di aria sulle superfici emittenti.

Per effettuare le eventuali valutazioni economiche di raffronto, sono utilizzati parametri di riferimento oggettivi (es. costo riferito all’unità di misura).

Spandimento agronomico (BAT 21 e 22):

- **Tecniche di spandimento di efficacia molto-alta:** tecniche che comportano l’interramento immediato delle deiezioni, incluso spandimento su prato con assolcatore, fertirrigazione con distribuzione rasoterra su colture in atto (di seguito: interramento deiezioni immediato);
- **Tecniche di spandimento di efficacia alta:** tecniche che comportano l’interramento delle deiezioni entro 4 ore, spandimento in strisce su colture in atto (di seguito: interramento deiezioni entro 4 ore);
- **Tecniche di spandimento di media efficacia:** tecniche che comportano l’interramento delle deiezioni entro 12 ore, o spandimento superficiali in strisce su suolo nudo (di seguito: interramento deiezioni entro 12 ore).

ESEMPI DELLE COMBINAZIONI DI TECNICHE CHE GARANTISCONO UNA ELEVATA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura rigida stoccaggio
Interramento deiezioni immediato

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura galleggiante
Interramento deiezioni immediato

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura flottante
Interramento deiezioni immediato

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura rigida stoccaggio
Interramento deiezioni entro 4 ore

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura galleggiante
Interramento deiezioni entro 4 ore

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura flottante
Interramento deiezioni entro 4 ore

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura rigida stoccaggio

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura galleggiante

Interramento deiezioni entro 12 ore

Interramento deiezioni entro 12 ore

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura rigida stoccaggio
Interramento deiezioni immediato

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura galleggiante
Interramento deiezioni immediato

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura flottante
Interramento deiezioni immediato

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura rigida stoccaggio
Interramento deiezioni entro 4 ore

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura galleggiante
Interramento deiezioni entro 4 ore

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura rigida stoccaggio
Interramento deiezioni entro 12 ore

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura galleggiante
Interramento deiezioni entro 12 ore

ESEMPI DI COMBINAZIONE DI TECNICHE CHE NON GARANTISCONO UN ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Tecnica a medio-alta efficacia per il ricovero
Copertura flottante
Interramento deiezioni entro 12 ore

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura flottante
Interramento deiezioni entro 12 ore

Tecnica a bassa efficacia per il ricovero
Copertura flottante
Interramento deiezioni entro 4 ore

Ad ulteriore supporto, nelle tabelle seguenti si riportano una classificazione in base alla loro efficacia di tutte le misure riportate nelle BAT conclusion, in funzione delle categorie di animali allevate, sia relativamente alle principali "fasi" dell'allevamento sopra individuate (ricovero, stoccaggio, spandimento), sia ad ulteriori fasi che ad ogni modo incidono sugli impatti emissivi (dieta, tecniche di trattamento degli effluenti).

EFFICACIA delle TECNICHE e ASSOCIAZIONE delle BAT

Categoria zootecnica: SUINI

codice tecnica	Tecnica
1 Tecniche alimentari	
1,1	nessuna tecnica nutrizionale
1,2	dieta con riduzione dell'N escreto < 10%
1,3	dieta con riduzione dell'N escreto dal 10 al 20%
1,4	dieta con riduzione dell'N escreto dal 20 al 30%
2 Tecniche per i ricoveri	
2,1	tecnica di stabulazione a bassa efficienza = tecnica 0
2,2	tecnica di stabulazione a media efficienza
2,3	tecnica di stabulazione ad alta efficienza
2,4	sistema di abbattimento aria
3 Tecniche per lo stoccaggio effluenti	
3,1	nessuna copertura per inapplicabilità della copertura
3,2	coperture flottanti materiale alla rinfusa (argilla espansa, paglia, sfere di plastica, vedi 4,6,1 BATc)
3,3	coperture flessibili galleggianti (include teli, pellicole, sacche gonfiabili, piastrelle, vedi 4,6,1 delle BATc)
3,4	coperture rigide e flessibili ermetiche alla pioggia (include pozzi neri e coperture a tenda)
3,5	gli effluenti sono esportati
4 Tecniche per lo spandimento effluenti	
4,1	interramento entro 12 h effluenti, spandimento superficiale in strisce su suolo nudo
4,2	interramento entro 4 h effluenti, spandimento in strisce su colture in atto
4,3	interramento immediato effluenti (*); fertirrigazione (liquame diluito con acqua irrigua)
4,4	fertirrigazione (liquame diluito con acqua irrigua) con distribuzione rasoterra su colture in atto
4,5	gli effluenti sono esportati

5 Tecniche il trattamento degli effluenti

- 5,1 nitro-denitro
 - 5,2 aerazione, compostaggio, separatori bassa efficienza (vaghi)
 - 5,3 separatori ad alta efficienza, digestione anaerobica, tunnel esterno di essiccazione
 - 5,4 nessuna tecnica
- 

() include spandimento su prato in strisce con assolcatore*

BAT associate

- 2,1 30.a.0; 30.a.6; 30.a.7; 30.a.8; 30.a.11; 30.a.16; 30.e
- 2,2 30.a.1; 30.a.3; 30.a.4; 30.a.5; 30.a.10; 30.a.12; 30.a.13; 30.b
- 2,3 30.a.2; 30.a.9; 30.a.14; 30.a.15;
- 2,4 30.c
- 3,1 vedi applicabilità BAT 16 e BAT 17
- 3,2 16.b.3 (punto 1, 2, 6, 7); 17.b (punto 2, 3, 4)
- 3,3 16.b.3 (punto 3, 4, 5); 17.b (punto 1)
- 3,4 16.b.1; 16.b.2
- 4,1 21.b.1 + 12h
- 4,2 21.b.1 + 4h; 21.b.2 su prato o colture in atto
- 4,3 21.a su terreno nudo e/o non rasoterra; 21.c; 21.d
- 4,4 21.a rasoterra su colture in atto
- 5,1 19.e
- 5,2 19.d; 19.f
- 5,3 19.a; 19.b; 19.c

Categoria zootecnica: GALLINE OVAIOLE

codice tecnica	Tecnica
----------------	---------

1 Tecniche alimentari

- 1,1 nessuna tecnica nutrizionale
- 1,2 dieta con riduzione dell'N escreto < 10%
- 1,3 dieta con riduzione dell'N escreto dal 10 al 20%
- 1,4 dieta con riduzione dell'N escreto dal 20 al 30%

2 Tecniche per i ricoveri

- 2,1 tecnica di stabulazione a bassa efficienza = tecnica 0
- 2,2 tecnica di stabulazione a media efficienza
- 2,3 tecnica di stabulazione ad alta efficienza
- 2,4 sistema di abbattimento aria

3 Tecniche per lo stoccaggio effluenti

- 3,1 cumulo scoperto con basso rapporto superficie volume
- 3,2 cumulo coperto con teli
- 3,3 cumulo in capannone
- 3,4 gli effluenti sono esportati

4 Tecniche per lo spandimento effluenti

- 4,1 interrimento entro 12 h effluenti
- 4,2 interrimento entro 4 h effluenti
- 4,3 interrimento immediato effluenti (solo nel caso del liquame) (*)
- 4,4 gli effluenti sono esportati

5 Tecniche il trattamento degli effluenti

- 5,1 nitri-denitri
- 5,2 aerazione, compostaggio, separatori bassa efficienza (vagli)
- 5,3 separatori ad alta efficienza, digestione anaerobica, tunnel esterno di essiccazione
- 5,4 nessuna tecnica

(*) include spandimento in strisce con assolcatore su prato

BAT associate

nel caso dei sistemi alternativi alle gabbie

2,1 31.b.0

2,2 31.b.1; 31.b.5

2,3 31.b.2; 31.b.3; 31.b.4

2,4 31.c

nel caso dei sistemi in gabbia

2,2 31.a

2,4 31.c

in tutti i sistemi

3,1 14.a

3,2 14.b

3,3 14.c

4,1 22 + 12h

4,2 22 + 4h

4,3 21.c; 21.d

5,1 19.e

5,2 19.d; 19.f

5,3 19.a; 19.b; 19.c

Categoria zootecnica: POLLI DA CARNE

codice tecnica	Tecnica
----------------	---------

1 Tecniche alimentari

- 1,1 nessuna tecnica nutrizionale
- 1,2 dieta con riduzione dell'N escreto < 10%
- 1,3 dieta con riduzione dell'N escreto dal 10 al 20%
- 1,4 dieta con riduzione dell'N escreto dal 20 al 30%

2 Tecniche per i ricoveri

- 2,1 tecnica di stabulazione a media efficienza
- 2,2 tecnica di stabulazione ad alta efficienza
- 2,3 sistema di abbattimento aria

3 Tecniche per lo stoccaggio effluenti

- 3,1 cumulo scoperto con basso rapporto superficie volume
- 3,2 cumulo coperto con teli
- 3,3 cumulo in capannone
- 3,4 gli effluenti sono esportati

4 Tecniche per lo spandimento effluenti

- 4,1 interrimento entro 12 h effluenti
- 4,2 interrimento entro 4 h effluenti
- 4,3 interrimento immediato effluenti (solo nel caso del liquame) (*)
- 4,4 gli effluenti sono esportati

5 Tecniche il trattamento degli effluenti

- 5,1 nitri-denitri
- 5,2 aerazione, compostaggio, separatori bassa efficienza (vagli)
- 5,3 separatori ad alta efficienza, digestione anaerobica, tunnel esterno di essiccazione
- 5,4 nessuna tecnica

(*) include spandimento in strisce con assolcatore su prato

BAT associate

2,1 32.a; 32.c
2,2 32.b; 32.d; 32.e
2,3 32.f
3,1 14.a
3,2 14.b
3,3 14.c
4,1 22 + 12h
4,2 22 + 4h
4,3 21.c; 21.d
5,1 19.e
5,2 19.d; 19.f
5,3 19.a; 19.b; 19.c

Sezione B: TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GESTORE IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELLE BATC

Modalità di compilazione:

Nella colonna “Valutazione del Gestore in merito all’applicazione” dovrà essere specificato, per ogni tecnica, se è:

- **applicata** (in tal caso dettagliare le modalità di applicazione),
- **applicata in parte** (in tal caso dettagliare le modalità di applicazione parziale e motivare le ragioni di tale scelta),
- **non applicata** (in tal caso motivare tale scelta),
- **non applicabile** (in tal caso motivare perché si ritiene non applicabile).
- **in fase di applicazione** (per le BAT che si prevede di adottare in adeguamento alle *BAT conclusions*,, indicando le relative tempistiche di adeguamento).

In rosso sono riportate indicazioni utili al fine della compilazione delle tabelle; ulteriori informazioni relative allo stato di applicazione delle BAT sotto riportate potranno essere sviluppate nell’ambito dell’Allegato Tecnico parte integrante dell’istanza AIA]

Per le BAT finalizzate alla misura/stima delle emissioni (**dalla BAT 23 alla BAT 29**) l’applicazione è demandata alla fase di monitoraggio secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio parte integrante dell’Allegato Tecnico AIA.

1.CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1 Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche

BAT 1	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<ol style="list-style-type: none"> 1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; 2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione; 3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; 4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a: <ol style="list-style-type: none"> a) struttura e responsabilità; b) formazione, sensibilizzazione e competenza; c) comunicazione; d) coinvolgimento del personale; e) documentazione; f) controllo efficace dei processi; g) programmi di manutenzione; h) preparazione e risposta alle situazione di emergenza; i) verifica della conformità alla normativa in materia ambientale; 5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione: 	L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.	<p><i>Le modalità di applicazione della BAT possono limitarsi ad individuare gli aspetti ritenuti più rilevanti tra quelli indicati nella BAT sulla base delle caratteristiche organizzative, impiantistiche ed ambientali dell'Azienda e dell'applicabilità delle ulteriori BAT specifiche.</i></p> <p><i>Come livello minimo di applicazione dovrà essere effettuata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>una ricognizione annuale delle modalità di gestione ambientale adottate e dei possibili obiettivi di miglioramento, nella quale In particolare, si darà atto di livelli/modalità di attuazione in relazione a quanto previsto al punto 4 della BAT 1, in possibile coordinamento con quanto disposto dalla BAT 2</i> • <i>una riunione annuale che coinvolga il personale (con funzione di sensibilizzazione e aggiornamento) sui temi della gestione ambientale e sulla relativa attuazione (tra cui la presentazione della ricognizione annuale).</i> <p><i>Al fine di un adempimento coordinato delle indicazioni di tale BAT, si propone quanto previsto dalla d.g.r. 1100 del 31.7.2018 della Regione Veneto, il cui contenuto viene riproposto di seguito, al fine di definire una "metodologia" standard per tutti gli allevamenti intensivi soggetti ad</i></p>

<p>a) al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);</p> <p>b) alle misure preventive e correttive;</p> <p>c) alle tenuta dei registri;</p> <p>d) a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p> <p>6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</p> <p>7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</p> <p>8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;</p> <p>9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).</p> <p>10. Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi: attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p>		<p>AIA contenente tutti gli 11 punti della tecnica a partire dagli impegni del Management, compresi i dirigenti di alto grado, da applicarsi nell'attuazione delle procedure che riguarderanno in gran parte le operazioni di controllo già previste dal PMC e comprendendo l'eventuale attuazione di piani di gestione del rumore o degli odori, laddove necessario.</p> <p>In particolare:</p> <p>1. Impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado: si ritiene che in genere per le tipologie di allevamenti presenti sul territorio con un ridottissimo numero di personale impegnato spesso ridotto al solo conduttore, tale punto possa essere redatto in forma molto semplice indicando la "mission" dell'installazione; per quanto riguarda gli allevamenti condotti in "soccida", le decisioni sono riservate solo in parte al Gestore e quindi in questo paragrafo andranno indicati anche i rapporti tra soccidante e soccidario con gli impegni per ciascuno. La Direzione si impegna a seguire, le procedure messe in atto, a verificarne la congruenza e la realizzazione, ad effettuare periodiche valutazioni riscontrandone le non conformità e a individuare le azioni necessarie per eliminare le non conformità. Ogni anno, provvederà a sensibilizzare gli operatori, se presenti in azienda, affinché siano consapevoli del SGA. Quindi nell'ambito di intervento di formazione annuale illustrerà gli obiettivi di miglioramento programmati e le azioni da intraprendere da parte di ognuno per raggiungerli (es. incontri, tabelle di rendicontazione).</p> <p>2. Definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione: si propone che in tale paragrafo vengano richiamati come obiettivi il raggiungimento o miglioramento degli indicatori di prestazione riportati nelle BAT (ad esempio le tabelle per N e P escreto associato alla BAT 3 riguardante la Gestione alimentare e il rispetto delle BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per le varie tipologie di animali). Tale paragrafo, con data</p>
--	--	---

		<p><i>e firma del Gestore, dovrà essere comunicato a tutte le persone che lavorano nell'allevamento o per conto di esso.</i></p> <p><i>3. Pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli interventi: questo paragrafo, conseguente al precedente potrà contenere le azioni prevedibili o successivamente ritenute necessarie (es. risparmio idrico, risparmio energetico, ecc.) per il raggiungimento della politica ambientale in precedenza citata.</i></p> <p><i>4. Attuazione delle procedure: in questo paragrafo verranno previste le procedure per la gestione ambientale che possono fare riferimento in generale all'attuazione del PMC, con le modalità di effettuazione dei controlli utilizzando come "modelli" le singole tabelle ivi previste (decisioni sulle struttura e responsabilità, formazione continua e obbligatoria, documentazione da utilizzare come Report interno per le varie tabelle del PMC riguardanti le materie prime, i prodotti, le risorse energetiche ed idriche, i controlli sulle emissioni e gli scarichi qualora presenti, i controlli sugli effluenti degli allevamenti e i terreni utilizzati per lo spandimento, etc.). Il personale dell'azienda deve sapere come gestire: le operazioni connesse agli interventi di manutenzione, i casi di emergenza, ecc.</i></p> <p><i>5. Controllo delle prestazioni e l'adozione di misure correttive: il paragrafo al punto d) prevede l'adozione di un audit interno ed esterno; per quello interno si propone come elemento di analisi la redazione ed invio del Report annuale entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello condotto; per il controllo esterno si propone sia affidato ad ARPA che lo effettuerebbe con la periodicità prevista dai controlli integrati, con costi compresi nella tariffa già prevista dalle normative vigenti.</i></p> <p><i>6. Riesame del sistema: dall'analisi del Report annuale il Gestore analizza lo stato di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale e valuta se devono essere modificati politica, obiettivi e traguardi ambientali, inoltre potrà</i></p>
--	--	--

		<p><i>dedurre quali azioni possono essere intraprese per eliminare le "non conformità".</i></p> <p><i>7. Attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite: questo paragrafo può essere utilmente sviluppato nel caso di installazioni con problemi legati alla particolare situazione locale (condizioni ambientali "critiche" del Bacino Padano o in aree particolarmente pregiate da un punto di vista ambientale o di particolare tutela (Parchi, ZPS, etc.); i Gestori potrebbero essere coinvolti dalle Associazioni di categoria o dagli Enti Locali per la ricerca e sviluppo delle informazioni su nuove tecniche di allevamento. Il Gestore raccoglierà le segnalazioni provenienti dalle parti interessate esterne (portatori locali di interesse, associazioni ambientaliste ed altri), ne valuta il contenuto e per ogni segnalazione di pertinenza provvederà ad elaborare la risposta e a darne comunicazione.</i></p> <p><i>8. Considerazione degli impatti ambientali dovuti ad una eventuale dismissione dell'impianto: si fa presente che già la normativa prevede una serie di azioni che il Gestore deve attuare preliminarmente alla dismissione dell'installazione (Piano di dismissione previsto dall'art. 29-sexies comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dalla Circolare del MATTM. del 14/11/2016) e tale evenienza è presa in considerazione anche nella Relazione di riferimento; pertanto queste procedure possono essere genericamente richiamate.</i></p> <p><i>9. Applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale: si prevede che i dati raccolti periodicamente con i report annuali (Piani di Monitoraggio e Controllo) siano oggetto di analisi sugli stessi Siti o occasione di convegni formativi. Inoltre, in sede di compilazione del PMC AIA, allo scopo di agevolare la lettura del PMC e verificarne la correttezza dei contenuti si allega sintetica relazione o in alternativa un breve commento da riportarsi nell'apposito spazio sottostante le tabelle del PMC, ove necessario, al fine di evidenziare le principali differenze tra i dati registrati</i></p>
--	--	--

		<p><i>nell'anno precedente rispetto a quello dell'anno di riferimento.</i></p> <p><i>10. Piano di gestione del rumore: si prevede la modalità generale di redazione di tale piano, riservando la sua attuazione solo nel caso di segnalazioni ripetute, documentate e comprovate.</i></p> <p><i>11. Piano di gestione degli odori: si prevede la modalità generale di redazione di tale piano, riservando la sua attuazione solo nel caso di segnalazioni ripetute, documentate e comprovate.</i></p> <p><i>A supporto della redazione, costituirà riferimento l'apposito modello informatico di simulazione messo a punto, a livello di Bacino Padano nell'ambito del programma LIFE - PrepAir</i></p>
--	--	---

1.2. Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di **tutte** le tecniche qui di seguito indicate.

Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>a Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> —ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), —garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, —tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), —tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità 	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p><i>[facoltativa per esistenti]</i></p> <p><i>Indicare modalità di applicazione concreta della tecnica e/o motivazioni che ne limitano l'applicabilità</i></p>

Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>dell'azienda agricola, — prevenire l'inquinamento idrico.</p>		
<p>b Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> —la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, —il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, — la pianificazione delle attività, —la pianificazione e la gestione delle emergenze, —la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	<p>Generalmente applicabile.</p>	<p>[obbligatoria]</p> <p>Indicare modalità di applicazione concreta della tecnica</p>
<p>c Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> —un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, —i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), —le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	<p>Generalmente applicabile.</p>	<p>[obbligatoria]</p> <p>Indicare modalità di applicazione concreta della tecnica</p>

Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>d Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> —i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, —le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, — i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, — i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, — i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), — i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile.	<p><i>[obbligatoria]</i></p> <p><i>Indicare modalità di applicazione concreta della tecnica</i></p>
<p>e Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.</p>	Generalmente applicabile.	<p><i>[obbligatoria]</i></p> <p><i>Indicare modalità di applicazione concreta della tecnica</i></p>

1.3. Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano **una o una combinazione** delle tecniche in appresso.

Obbligatorio applicare almeno una tra le seguenti tecniche.

Tecnica (3)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
-------------	---------------	---

a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile.	<i>Fornire la descrizione delle modalità di applicazione della tecnica</i>
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile.	<i>Fornire la descrizione delle modalità di applicazione della tecnica</i>
c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	<i>Fornire la descrizione delle modalità di applicazione della tecnica</i>
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Generalmente applicabile.	<i>Fornire la descrizione delle modalità di applicazione della tecnica</i>

Tabella 1.1 - Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto (4) (5) associato alla BAT (kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto, espresso in N.	Suinetti svezzati	1,5 — 4,0
	Suini da ingrasso	7,0 — 13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 — 30,0
	Galline ovaiole	0,4 — 0,8
	Polli da carne	0,2 — 0,6
	Anatre	0,4 — 0,8
	Tacchini	1,0 — 2,3 (6)

È necessario presentare il bilancio dell'azoto nell'ambito del Piano di Monitoraggio al fine di verificare l'efficacia delle tecniche adottate in riferimento ai valori della tab.1.1.

A tal fine possono essere utilizzati i relativi strumenti di calcolo che saranno messi a punto nell'ambito del Programma LIFE PrepAir (BAT-Tool).

Nelle more della messa a punto/entrata a regime dei suddetti strumenti potrà essere utilizzato come riferimento il foglio di calcolo (formato excel) messo a punto in attuazione dell'ALLEGATO_D ("BILANCI AZIENDALI DELL'AZOTO E DEL FOSFORO NEGLI ALLEVAMENTI - Protocolli di rilievo, procedure di calcolo, valori di escrezione attesi ed esempi applicativi") alla D.g.r. n. 2439 del 07/08/2007 - Regione Veneto.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 24.

I livelli di azoto totale escreto associati alla BAT possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica e all'allevamento di specie di pollame non indicate sopra.

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano **una o una combinazione** delle tecniche in appresso.

Obbligatorio applicare almeno una tra le seguenti tecniche.

Tecnica (7)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile.	<i>Fornire la descrizione delle modalità di applicazione della tecnica</i>
b Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	<i>Fornire la descrizione delle modalità di applicazione della tecnica</i>
c Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	<i>Fornire la descrizione delle modalità di applicazione della tecnica</i>

Tabella 1.2 - Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT (8) (9) (kg P2O5 escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto, espresso come P2O5.	Suinetti svezzati	1,2 — 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 — 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 — 15,0

	Galline ovaiole	0,10 — 0,45
	Polli da carne	0,05 — 0,25
	Tacchini	0,15 — 1,0

È necessario presentare il bilancio del fosforo nell'ambito del Piano di Monitoraggio al fine di verificare l'efficacia delle tecniche adottate in riferimento ai valori della tab.1.2.

A tal fine possono essere utilizzati i relativi strumenti di calcolo che saranno messi a punto nell'ambito del Programma LIFE PrepAir (BAT-Tool).

Nelle more della messa a punto/entrata a regime dei suddetti strumenti potrà essere utilizzato come riferimento il foglio di calcolo (formato excel) messo a punto in attuazione dell'ALLEGATO_D ("BILANCI AZIENDALI DELL'AZOTO E DEL FOSFORO NEGLI ALLEVAMENTI - Protocolli di rilievo, procedure di calcolo, valori di escrezione attesi ed esempi applicativi") alla D.g.r. n. 2439 del 07/08/2007 - Regione Veneto.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 24.

I livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica e all'allevamento di specie di pollame non indicate sopra.

1.4. Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Obbligatorio applicare più di una tecnica di quelle proposte (almeno 2)

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Registrazione del consumo idrico.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere brevemente le modalità di tenuta del registro: il registro dovrà essere a disposizione degli organi di controllo presso l'azienda</i>
b	Individuazione e riparazione delle perdite.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate per il controllo e la riparazione delle perdite di acqua: gli esiti delle attività condotte per il controllo e la riparazione delle perdite</i>

		<i>di acqua dovranno essere a disposizione degli organi di controllo presso l'azienda</i>
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile.
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile.
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.
		<i>Presentare brevemente le valutazioni sull'applicabilità della tecnica</i>
		<i>Presentare brevemente le valutazioni sull'applicazione della tecnica</i>
		<i>Descrivere le modalità adottate per la regolazione delle apparecchiature di acqua potabile: Gli esiti delle attività condotte per la regolazione della taratura delle apparecchiature di acqua potabile dovranno essere a disposizione degli organi di controllo presso l'azienda</i>
		<i>Descrivere le modalità adottate per il riutilizzo dell'acqua meteorica non contaminata per il lavaggio; gli esiti delle attività condotte per il riutilizzo dell'acqua meteorica non contaminata per il lavaggio dovranno essere a disposizione degli organi di controllo presso l'azienda</i>

1.5. Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Obbligatorio applicare più di una tecnica di quelle proposte (almeno 2)

Tecnica (10)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	Generalmente applicabile.
		<i>Descrivere le modalità adottate e le procedure che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>

b Minimizzare l'uso di acqua.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate e le procedure che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
c Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	<i>Descrivere le modalità adottate e le procedure che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendone riscontro nelle planimetrie allegate alla domanda.</i>

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Obbligatorio applicare almeno una tecnica di quelle proposte

	Tecnica (11)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate e le procedure che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile.	<i>Allegare descrizione e documentazione tecnica relativa al sistema di trattamento</i>
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	<i>Descrivere le modalità adottate per attuare la tecnica</i>

1.6. Uso efficiente dell'energia,

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Obbligatorio applicare più di una tecnica di quelle proposte (almeno 2)

Tecnica (12)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo le informazioni tecniche sul funzionamento dei sistemi</i>
b Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo le informazioni tecniche sul funzionamento dei sistemi</i>
c Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo le informazioni sulle strutture isolate e sulla efficacia dell'isolamento</i>
d Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere il grado di applicazione della tecnica, motivando nel caso non sia applicata a tutto l'impianto</i>
e Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo le informazioni tecniche sul funzionamento dei sistemi</i>
f Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo le informazioni tecniche sul funzionamento dei sistemi</i>
g Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combideck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo le informazioni tecniche sul funzionamento dei sistemi</i>

Tecnica (12)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
h Applicare la ventilazione naturale.	<p>Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata.</p> <p>Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, — sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, — a causa di condizioni climatiche estreme. 	<p><i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo le informazioni tecniche sul funzionamento dei sistemi</i></p>

1.7. Emissioni sonore

BAT 9 Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:

Obbligatorio applicare almeno una tecnica di quelle proposte

BAT 9	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;</p> <p>ii. un protocollo per il monitoraggio del</p>	<p>è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	<p><i>Fornire la descrizione delle modalità di applicazione della tecnica, ove applicabile</i></p>

BAT 9	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
rumore; iii.un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv.un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.		

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito **o una loro combinazione.**

Obbligatorio applicare almeno una delle tecniche proposte

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili.	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime.	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
b Ubicazione delle attrezzature.	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo informazioni sui vincoli di</i>

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	lontano possibile dai recettori sensibili); ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi; iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola.	limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	<i>spazio o di costo che possono limitare l'applicabilità in caso di impianti esistenti</i>
c Misure operative.	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica:</i>
d Apparecchiature a bassa rumorosità.	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale; ii. pompe e compressori; iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo pre-alimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum,	La BAT 7.d.iii è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alla scelta di attrezzature (ventilatori, pompe e compressori, sistemi di alimentazione) a basso impatto acustico</i>

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	alimentatori compatti).		
e Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo informazioni sui vincoli di spazio o di costo che possono limitare l'applicabilità in caso di impianti esistenti</i>
f Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>

Gli elementi adottati ai fini di soddisfare tale BAT sono da inserire nel sistema di gestione ambientale, da allegare, di cui alla BAT 1, anche nel caso in cui non si sia adottata la BAT 9

1.8. Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito **o una loro combinazione.**

E' obbligatorio adottare almeno 2 delle tecniche descritte nella BAT 11a (da 1 a 6), oppure la tecnica 11c

	Tecnica (13)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:		
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a	Generalmente applicabile.	

	Tecnica (13)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);		
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum;	Generalmente applicabile.	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti;	Generalmente applicabile.	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile.	
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.	
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:		
	1. Nebulizzazione d'acqua;	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	
	2. Nebulizzazione di olio;	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero.	
	3. Ionizzazione.	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	

Tecnica (13)		Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		
	1. Separatore d'acqua;	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	
	2. Filtro a secco;	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	
	3. Scrubber ad acqua;	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	
	4. Scrubber con soluzione acida;		
	5. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico);		
	6. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;	Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	
	7. Biofiltro.	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	

Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle valutazioni in termini di benessere degli animali

1.9. Emissioni di odori

BAT 12 Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:

BAT 12.	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
i.un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii.un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii.un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv.un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v.un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.	<p><i>Il sistema di gestione ambientale dovrà contenere gli elementi previsti e dovrà essere parte del sistema di gestione ambientale, da allegare, di cui alla BAT 1</i></p> <p><i>A supporto della redazione, costituirà riferimento l'apposito modello informatico di simulazione messo a punto, a livello di Bacino Padano nell'ambito del programma LIFE - PrepAir</i></p>

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26.

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Obbligatorio applicare più di una tecnica di quelle proposte (almeno 2)

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: <ul style="list-style-type: none"> • mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), • ridurre le superfici di emissione degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), • rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, • ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, • diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, • mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali. La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorogeni. Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità di gestione del sistema di stabulazione e la riduzione degli odori.</i>
c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità</i>

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	<ul style="list-style-type: none"> — aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), — aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, — collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), — aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, — disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, — allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 		<i>gestione del sistema di ricambio aria e la riduzione dell'impatto degli odori</i>
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria, quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi. 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	<i>Descrivere nella relazione le caratteristiche e le prestazioni tecniche del sistema di abbattimento</i>
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare</i>

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
			<i>riferimento alle relazioni tra le modalità gestione del sistema di stoccaggio delle deiezioni e la riduzione dell'impatto degli odori</i>
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile.	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità gestione del sistema di trattamento delle deiezioni e la riduzione dell'impatto degli odori</i>
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità gestione del sistema di spandimento delle deiezioni e la riduzione dell'impatto degli odori</i>
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	

Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità di gestione del sistema di stabulazione e di spandimento agronomico e la riduzione dell'impatto sugli odori.

1.10. Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

E' obbligatorio adottare almeno una delle tecniche descritte

	Tecnica (15)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

E' necessario adottare almeno 2 delle tecniche descritte

	Tecnica (16)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le tipologie di silos utilizzati</i>
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica con particolare riferimento al calcolo della capacità di accumulo</i>
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica motivando la impossibilità di adottare le altre tecniche</i>

1.11. Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

E' obbligatorio adottare almeno 2 delle tecniche descritte tra quelle elencate (così come descritte nella sezione 4.6.1 e 4.12.3. delle BATc).

Si rimanda alla Sezione A del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento.

- ***Tecniche di stoccaggio di alta efficacia:** stoccaggi con copertura rigida o con sostituzione degli stoccaggi "aperti" con "sacconi" o con coperture flessibili impermeabili alla pioggia caratterizzate dalla presenza di strutture statiche di sostegno (di seguito: copertura rigida stoccaggi);*
- ***Tecniche di stoccaggio di media efficacia:** stoccaggi con coperture galleggianti (di seguito: copertura galleggiante);*
- ***Tecniche di stoccaggio di bassa efficacia:** stoccaggi con coperture flottanti di materiali alla rinfusa - quali materiali granulari e membrane flottanti (di seguito: coperture flottanti).*

	Tecnica (17)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica e le eventuali limitazioni di applicabilità riscontrate</i>
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	<i>Per l'applicazione della BAT 16 a numero 1 deve essere raggiunto un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0.2.</i>
	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica specificando il tipo di copertura scelto</i>
	1. Copertura rigida; (ALTA EFFICACIA)	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	
	2. Coperture flessibili; (ALTA EFFICACIA nel caso di soluzioni impermeabili alla pioggia, caratterizzate dalla presenza di strutture statiche di sostegno)	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	
	3. Coperture galleggianti, quali: - pellet di plastica (MEDIA EFFICACIA) - coperture flessibili galleggianti (MEDIA EFFICACIA)	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.	

	Tecnica (17)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	<ul style="list-style-type: none"> - piastrelle geometriche di plastica (MEDIA EFFICACIA) - materiali leggeri alla rinfusa (BASSA EFFICACIA) - copertura gonfiata ad aria (MEDIA EFFICACIA) - crostone naturale (BASSA EFFICACIA) - paglia (BASSA EFFICACIA) 	<p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	
c	Acidificazione del liquame,	Generalmente applicabile.	

La sola minimizzazione del rimescolamento senza copertura non è sufficiente per essere considerata come copertura dello stoccaggio. La copertura con crosta naturale dello stoccaggio deve essere ragionevolmente comprovata attraverso elementi che ne provino fattibilità ed efficacia.

L'utilizzo di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai i liquami che formano un crostone naturale.

L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti, in quanto suscettibili di creare possibili sedimenti o blocchi alle pompe.

L'installazione di coperture galleggianti va valutato in relazione alla tipologia di effluenti prodotti e alle loro modalità di gestione.

Nella eventuale scelta di tali tipologie, occorre considerare il livello e la costanza nelle prestazioni di stabilità che la soluzione può garantire nel tempo.

La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami con basso contenuto di materia secca. Deve essere

presente almeno il 2% di sostanza secca, il crostone per essere efficace deve essere di adeguato spessore, costantemente presente e deve coprire l'intera superficie del liquame. Il deposito di stoccaggio deve essere riempito da sotto la superficie per evitare la rottura della crosta.

Pertanto, il crostone naturale non è applicabile ai depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento rendono instabile la massa.

Parallelamente, la copertura con paglia può non essere applicabile ai liquami con basso contenuto di materia secca. Deve essere presente almeno il 2% di sostanza secca, più appropriatamente il 4-5%. Lo spessore della paglia deve essere di almeno 10 cm misurabile, a tal fine gli strati di paglia devono essere opportunamente riportati in parte o in toto durante l'anno. Deve essere comunque assicurata la presenza continua e costante del livello minimo di spessore, così come sopra indicato.

Il deposito di stoccaggio deve essere riempito da sotto la superficie per evitare la rottura della crosta.

Il caricamento dei liquami negli stoccaggi deve comunque, sempre e in ogni caso, avvenire dal basso, prevedendo l'installazione sulle tubazioni di adduzione di idonei dispositivi che impediscano il riflusso.

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

È necessario applicare almeno due delle tecniche presentate alla BAT 17 (così come descritte nella sezione 4.6.1 delle BATC). Si faccia riferimento alla sezione A del presente allegato e alla BAT 16 per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento.

Per l'eventuale formazione di crostoni e/l'impiego di paglie, vale quanto indicato per la precedente BAT 16.

Tecnica (18)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a) Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
b) Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile (MEDIA EFFICACIA) - materiali leggeri alla rinfusa (BASSA EFFICACIA) 	I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica specificando il tipo di copertura scelto</i>

<ul style="list-style-type: none"> - crostone naturale (BASSA EFFICACIA) - paglia (BASSA EFFICACIA) 	<p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	
---	--	--

La sola minimizzazione del rimescolamento senza copertura non è sufficiente per essere considerata come copertura dello stoccaggio. La copertura con crosta naturale dello stoccaggio deve essere ragionevolmente comprovata attraverso elementi che ne provino fattibilità ed efficacia)

Il sedime dei lagoni, adeguatamente trattato con opportuna e proporzionata impermeabilizzazione, può essere utilizzato come base per il posizionamento dei cosiddetti "sacconi", soluzione che garantisce al contempo il profilo della tutela di acque/suoli in abbinamento alla prevenzione delle emissioni in atmosfera (con funzione anche di "copertura)". Qualora risulti tecnicamente/economicamente non percorribile la copertura, dovranno comunque venir posti in essere interventi di mitigazione /prevenzione (es. barriere frangivento permanenti, naturali e/o artificiali) che riducano gli effetti della laminazione di aria sulle superfici emittenti.

Per effettuare le eventuali valutazioni economiche di raffronto, sono utilizzati parametri di riferimento oggettivi (es. costo riferito all'unità di misura).

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Devono essere applicate almeno 2 delle tecniche elencate

	Tecnica (19)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>

Il sedime dei lagoni, adeguatamente trattato con opportuna e proporzionata impermeabilizzazione, può essere utilizzato come base per il posizionamento dei cosiddetti "sacconi", soluzione che garantisce al contempo il profilo della tutela di acque/suoli in abbinamento alla prevenzione delle emissioni in atmosfera (con funzione anche di "copertura").

1.12. Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Se viene effettuato un trattamento delle deiezioni deve essere applicata almeno una delle tecniche elencate

	Tecnica <u>(20)</u>	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> — è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, — gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata	

		disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> — gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, — la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, — vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	

Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte

Con riferimento alla ammessa possibilità "di avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente" a condizione che il Gestore dia atto che è garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, sulla base di una considerazione complessiva della loro efficacia ambientale, si ritengono proponibili anche le seguenti tecniche:

impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e idoneità delle acque permeate allo scarico in corpo idrico superficiale o in rete fognaria), secondo le seguenti tipologie, in alternative o contestuali:

- 1. impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale*
- 2. impianti di ultrafiltrazione e osmosi inversa*

1.13. Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

E' necessario adottare almeno due delle tecniche indicate

	Tecnica	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a)	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo - le condizioni climatiche - il drenaggio e l'irrigazione del campo - la rotazione colturale - le risorse idriche e zone idriche protette 	
b)	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	
c)	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	
d)	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo	

	Tecnica	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	
e)	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	
f)	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	
g)	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	
h)	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato.	

Descrivere le modalità generali con cui si intende effettuare lo spandimento e le valutazioni su come si terrà conto di tutti gli elementi segnalati nelle BAT; specificare i criteri secondo i quali verranno di anno in anno individuati i terreni di spandimento. A tale scopo potranno essere utilizzati, se contengono gli elementi richiesti, gli elaborati e le valutazioni prodotte ai fini del rispetto della direttiva nitrati.

Con riferimento alla ammessa possibilità "di avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente" a condizione che il Gestore dia atto che è garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, sulla base di una considerazione complessiva della loro efficacia ambientale, si ritengono proponibili anche le seguenti tecniche:

- *impiego di sostanze in aggiunta a effluenti di allevamento/digestato con funzione di inibitori della denitrificazione.*

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare

una combinazione ²delle tecniche riportate di seguito.

Necessario adottare almeno una tecnica.

La scelta della tecnica deve tenere conto anche delle combinazioni ammesse con le tecniche associate alle altre fasi dell'allevamento, secondo quanto riportato alla sezione A; al riguardo si ricorda che:

- ***Tecniche di spandimento di efficacia molto-alta:*** tecniche che comportano l'interramento immediato delle deiezioni, incluso spandimento su prato con assolcatore, fertirrigazione con distribuzione rasoterra su colture in atto (di seguito: interrimento deiezioni immediato);
- ***Tecniche di spandimento di efficacia alta:*** tecniche che comportano l'interramento delle deiezioni entro 4 ore, spandimento in strisce su colture in atto (di seguito: interrimento deiezioni entro 4 ore);
- ***Tecniche di spandimento di media efficacia:*** tecniche che comportano l'interramento delle deiezioni entro 12 ore, o spandimento superficiali in strisce su suolo nudo (di seguito: interrimento deiezioni entro 12 ore).

Tecnica (21)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione.	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	<i>Descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i>

² Nel testo inglese delle *BAT conclusions* si riporta: "In order to reduce ammonia emissions to air from slurry landspreading, BAT is to use **one or a combination** of the techniques given below"

	Tecnica (21)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	<i>Descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i>
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	<i>Descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i>
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	<i>Descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i>
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	

Considerata la descrizione ambivalente della BAT nei diversi testi e avuto riguardo dell'ammessa possibilità "di avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente" a condizione che il Gestore dia atto che è garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, sulla base di una considerazione complessiva della loro efficacia ambientale, si ritengono proponibili, in abbinamento anche le seguenti tecniche:

- *impiego di sostanze in aggiunta a effluenti di allevamento/digestato con funzione di inibitori della denitrificazione.*

Nel caso siano impiegate più tecniche di spandimento agronomico aventi diversa efficacia, al fine di individuare il livello di efficacia complessivamente corrispondente all'operazione, si utilizza il criterio della prevalenza.

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento, la BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile.

Nei casi in cui la tecnica è applicabile, è necessario rispettare il tempo indicato in tabella 1.3 delle BATc tra lo spandimento e l'incorporazione, cioè massimo 4 ore, che può arrivare fino a 12 ore se non ci sono le condizioni per una incorporazione più rapida. Si rimanda alla sezione A (e alle indicazioni riportate nella BAT 21) del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento.

BAT 22 - Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21.	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	<p><i>Descrivere brevemente nella relazione le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i></p> <p><i>Specificare se l'interramento avviene entro 4 ore, o diversamente, le motivazioni (legate per esempio al reperimento di macchinari o forza lavoro) per le quali non risulta applicabile la tecnica con interramento entro le 4 ore (tab. 1.3)</i></p>

Tabella 1.3: Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	
Intervallo	0 — 4	Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari.

Con riferimento alla ammessa possibilità “di avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente” a condizione che il Gestore dia atto che è garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, sulla base di una considerazione complessiva della loro efficacia ambientale, si ritengono proponibili, in abbinamento, anche le seguenti tecniche:

- *impiego di sostanze in aggiunta a effluenti di allevamento/digestato con funzione di inibitori della denitrificazione.*

Avuto riguardo, nella scelta della tecnica di distribuzione, delle combinazioni ammesse con le tecniche associate alle altre fasi dell'allevamento, secondo quanto riportato alla sezione A, occorre in generale tenere presente che nei limiti delle fattibilità tecnico-economiche, risultano in ogni caso da preferirsi soluzioni che prevedano, per quanto possibile, l'incorporazione immediata o corrispondenti nel senso di minimizzare il contatto con l'aria e le corrispondenti emissioni (es. scarificazione, incisione superficiale, fertirrigazione rasoterra con colture in atto).

Nel caso siano impiegate più tecniche di spandimento agronomico aventi diversi tempi di esecuzione, al fine di individuare il livello di efficacia complessivamente corrispondente all'operazione, si utilizza il criterio della prevalenza.

1.14. Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>

provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	
--	--

1.15. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

Tecnica (24)		Frequenza	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>

A supporto, in quanto applicabili, possono essere utilizzati come riferimento:

- i relativi strumenti di calcolo che saranno messi a punto nell'ambito del Programma LIFE PrepAir (BAT-Tool).*
- il foglio di calcolo (formato excel) messo a punto in attuazione dell'ALLEGATO_D ("BILANCI AZIENDALI DELL'AZOTO E DEL FOSFORO NEGLI ALLEVAMENTI - Protocolli di rilievo, procedure di calcolo, valori di escrezione attesi ed esempi applicativi") alla D.g.r. n. 2439 del 07/08/2007 - Regione Veneto.*

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniacale utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

Tecnica (25)		Frequenza	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione

a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	Si rimanda al Piano di Monitoraggio
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	Si rimanda al Piano di Monitoraggio
c	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	Si rimanda al Piano di Monitoraggio

A supporto, in quanto applicabili, possono essere utilizzati come riferimento:

- **i relativi strumenti di calcolo che saranno messi a punto nell'ambito del Programma LIFE PrepAir (BAT-Tool).**
- **il foglio di calcolo (formato excel) messo a punto in attuazione dell'ALLEGATO_D ("BILANCI AZIENDALI DELL'AZOTO E DEL FOSFORO NEGLI ALLEVAMENTI - Protocolli di rilievo, procedure di calcolo, valori di escrezione attesi ed esempi applicativi") alla D.g.r. n. 2439 del 07/08/2007 - Regione Veneto.**

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria

Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono	Potrà essere valutata l'applicazione principi generali della dgr 3018/2012 di Regione

<p>—norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),</p> <p>—se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.</p>	probabili o comprovati.	<p>Lombardia sulla caratterizzazione delle emissioni odorigene.</p> <p>A supporto dell'esecuzione, potrà costituire riferimento l'apposito modello informatico di simulazione messo a punto, a livello di Bacino Padano nell'ambito del programma LIFE - PrepAir</p>
---	-------------------------	--

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (26)	Frequenza	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno.	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	Si rimanda al Piano di Monitoraggio
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno.	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (27)	Frequenza	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile.	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Consumo idrico.	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica.	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>

Parametro		Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
b	Consumo di energia elettrica.	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
c	Consumo di carburante.	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile.	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
e	Consumo di mangime.	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
f	Generazione di effluenti di allevamento.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI

2.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste

nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

***E' necessario adottare almeno 1 delle tecniche descritte (così come descritte nelle sezioni 4.11 e 4.12 delle BATc).
Se l'impianto realizza produzioni biologiche, la BAT potrebbe non essere applicabile (in tal caso il gestore riporta le relative motivazioni).***

Fare riferimento alla sezione A del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento. Al riguardo si ricorda che:

- Tecniche a medio-alta efficacia per i ricoveri.* Tutte le tecniche descritte nelle BAT pertinenti, ad eccezione delle seguenti di quelle riportate al punto seguente;**
- Tecniche di bassa efficacia per i ricoveri.* Le seguenti: BAT 30 a 0, BAT 30 a 6, BAT 30 a 7, BAT 30 a 8, BAT 30 a 11, BAT 30 a 16, BAT 31 b 0, per le quali vengono indicati nelle BAT Conclusions livelli di emissione maggiori.**

PER LE BAT 30 E 31 (RICOVERI) SONO INDICATE LE TECNICHE A BASSA EFFICACIA A FRONTE DEI LIVELLI DI EMISSIONE MAGGIORI, AL FINE DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA SEZIONE A. LE RESTANTI TECNICHE SONO CONSIDERATE AD EFFICACIA MEDIO-ALTA.

Si rinvia alla Sezione A per una descrizione schematica dei livelli di efficienza e dell'associazione delle diverse BAT ai vari livelli

	Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	<p>Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <p>i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca;</p> <p>ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio;</p> <p>iii) separazione dell'urina dalle feci;</p> <p>iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta.</p>			<p><i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i></p> <p><i>Vedere la sezione C del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento.</i></p>

Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
0. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> — una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, — sistema di trattamento aria, — riduzione del pH del liquame, — raffreddamento del liquame. (BASSA EFFICACIA)	Tutti i suini	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame.	
1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	
2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		
3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		

	Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo.	
	5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	
	6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento). (BASSA EFFICACIA)	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti svezzati Suini da ingrasso	I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di benessere degli animali. Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.	
	7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato). (BASSA EFFICACIA)	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti svezzati Suini da ingrasso	BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio.	
	8. Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento). (BASSA EFFICACIA)	Suinetti svezzati Suini da ingrasso		

Tecnica		Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
9.	Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati).	Suinetti svezzati	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	
		Suini da ingrasso		
10.	Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti		
11.	Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera). (BASSA EFFICACIA)	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.	
12.	Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Scrofe allattanti	Generalmente applicabile.	
13.	Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.	Suinetti svezzati	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	
		Suini da ingrasso		
14.	Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Suini da ingrasso		
15.	Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).	Scrofe allattanti		
16.	Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suini da ingrasso	Non applicabile nei climi freddi.	

Tecnica		Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	(BASSA EFFICACIA)		Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	
b	Raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile se: — non è possibile riutilizzare il calore; — si utilizza lettiera.	
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Tutti i suini	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	<i>Descrivere nella relazione le caratteristiche e le prestazioni tecniche del sistema di abbattimento</i>
d	Acidificazione del liquame,	Tutti i suini	Generalmente applicabile.	
e	Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.	Suini da ingrasso	Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione del liquame mediante ricircolo.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle modalità di gestione delle sfere galleggianti</i>

Tabella 2.1: BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini

Parametro	Specie animale	BAT-AEL (29) (kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca, espressa come NH ₃	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	0,2 — 2,7 (30) (31)
	Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	0,4 — 5,6 (32)
	Suinetti svezzati	0,03 — 0,53 (33) (34)

	Suini da ingrasso	0,1 — 2,6 (35) (36)
--	-------------------	---------------------

I BAT-AEL possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica. Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25.

Descrivere nella relazione le motivazioni per cui non risulta applicabile in relazione alle modalità di conduzione dell'allevamento biologico

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME

3.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

E' necessario adottare almeno 1 delle tecniche descritte.

Se l'impianto realizza produzione biologiche, il livello di emissione associato alle BAT potrebbe non essere applicabile (in tal caso il Gestore riporta le relative motivazioni).

PER LE BAT 30 E 31 (RICOVERI) SONO INDICATE LE TECNICHE A BASSA EFFICACIA A FRONTE DEI LIVELLI DI EMISSIONE MAGGIORI, AL FINE DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA SEZIONE A. LE RESTANTI TECNICHE SONO CONSIDERATE AD EFFICACIA MEDIO-ALTA.

Si rinvia alla Sezione A per una descrizione schematica dei livelli di efficacia e dell'associazione delle diverse BAT ai vari livelli

Tecnica (37)		Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: <ul style="list-style-type: none"> — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria. 	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>
b	In caso di gabbie non modificate ³ :		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare</i>

³ Nella versione inglese delle BAT conclusions di riporta: "In case of non-cage systems", che fa riferimento a sistemi alternativi alle gabbie

Tecnica (37)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
		<p><i>la tecnica.</i></p> <p><i>Vedi la sezione C del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento</i></p>
<p>0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, — un sistema di trattamento aria. <p>(BASSA EFFICACIA)</p>	<p>Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.</p>	
<p>1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).</p>	<p>L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.</p>	
<p>2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).</p>	<p>La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.</p>	
<p>3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).</p>	<p>Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.</p>	

	Tecnica (37)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>

Tabella 3.1: BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca, espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 — 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 — 0,13 (38)

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25.

Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

3.1.2. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

E' necessario adottare almeno 1 delle tecniche descritte.

Se l'impianto realizza produzioni biologiche, il livello di emissione associato alle BAT potrebbe non essere applicabile (in tal caso il Gestore riporta le relative motivazioni).

Nel caso siano adottate le seguenti modalità di allevamento: estensivo interno, ruspante, ruspante tradizionale e ruspante in totale libertà, il livello di emissione associato alle BAT potrebbe non essere applicabile (in tal caso il Gestore riporta le relative motivazioni/valutazioni)

Si rinvia alla Sezione A per una descrizione schematica dei livelli di efficienza e dell'associazione delle diverse BAT ai vari livelli

Tecnica (39)		Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>

Tecnica (39)		Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
		polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	
d	Lettoniera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica e in particolare dettagliare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e refrigerazione</i>
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>

Tabella 3.2: BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL (40) (41) (kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca, espressa come NH ₃	0,01 — 0,08

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25.

Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

3.1.3. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre

BAT 33. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per anatre, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

E' necessario adottare almeno 1 delle tecniche descritte.

	Tecnica (42)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Una delle seguenti tecniche con ventilazione naturale o forzata:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>
	1. Aggiunta frequente di lettiera (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda o lettiera profonda combinata con pavimento parzialmente fessurato).	Per gli impianti esistenti a lettiera profonda combinata con pavimento tutto fessurato, l'applicabilità dipende dalla configurazione della struttura esistente.	
	2. Rimozione frequente degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto fessurato).	Per motivi sanitari applicabile unicamente all'allevamento di anatre muschiate (Cairina Moschata)	
b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	<i>Descrivere nella relazione le caratteristiche del sistema di abbattimento</i>

3.1.4. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini

BAT 34. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per tacchini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

E' necessario adottare almeno 1 delle tecniche descritte.

	Tecnica (43)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Ventilazione naturale o forzata con sistemi di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	<p>La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata.</p> <p>La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento e in caso di condizioni climatiche estreme.</p>	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i>
b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 	<p>Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p>	<i>Descrivere nella relazione le caratteristiche del sistema di abbattimento</i>

ALLEGATO 4

Linee di indirizzo e modulistica applicabile (liste di controllo) per la valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n. VIII/11516/2010) dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.

1) Premessa

Con il presente documento si forniscono indicazioni alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) in merito alle modalità procedurali da intraprendere nell'ambito del riesame delle autorizzazioni delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006 (allevamenti intensivi di pollame o di suini per adeguamento alle B.A.T. conclusioni ai sensi della Direttiva 2010/75/UE-IED) per quei casi in cui sia necessaria anche l'applicazione della procedura sanzionatoria per mancata effettuazione delle procedure ambientali (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA) che altrimenti i gestori degli allevamenti avrebbero dovuto acquisire prima del rilascio dell'originario titolo abilitativo o per quelle modifiche impiantistiche intervenute successivamente, ma anch'esse da assoggettare alle procedure ambientali di cui sopra.

Le presenti indicazioni forniscono, anche secondo una logica di semplificazione amministrativa, un ausilio alle autorità competenti A.I.A. per i relativi adempimenti avendo a riferimento i disposti ex art. 29 del d.lgs. 152/2006 e la d.g.r. 24 marzo 2010, n. VIII/11516 circa le disposizioni in materia di sanzioni amministrative in ambito di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e considerato altresì:

- 1) gli allevamenti in questione risultano già dotati di A.I.A, in molti casi oggetto di rinnovo, in esercizio e sottoposto alle attività di controllo e autocontrollo ai sensi dell'art.29-undecies, nonché alle procedure previste dalla Direttiva "Nitrati", finalizzate a verificarne le modalità di conduzione e gli impatti sulle diverse matrici ambientali interessate;
- 2) nell'ambito del riesame dell'A.I.A per l'adeguamento dell'installazione alle BAT Conclusioni sugli allevamenti intensivi di pollame o di suini risultano già valutate le modalità di gestione di tutte le fasi dell'allevamento, nonché di tutte le ulteriori attività funzionali e tecnicamente connesse (quali, a titolo esemplificativo, molitura, essiccazione, produzione/combustione biogas, produzioni alimentari) ed i relativi impatti ambientali;
- 3) il riesame dell'AIA è finalizzato ad una efficace attuazione delle BAT conclusioni al fine di garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente.

Al fine di determinare l'assoggettabilità alle procedure previste dalla Parte Seconda del d.lgs 152/2006, si ricordano le soglie dimensionali ad oggi vigenti riferibili alle diverse tipologie di allevamento intensivo superate le quali è obbligatorio assoggettare l'attività/installazione a V.I.A./Verifica di assoggettabilità a V.I.A., nonché ad A.I.A.

Tabella 1

Allevamento intensivo di:	Soglie AIA	Soglie VIA	Soglia Verifica di VIA
Polli da ingrasso	> 40.000 posti	> 85.000 posti	Numero complessivo di capi maggiore del rapporto: 40 q di peso vivo di animali/Ha di
Galline	> 40.000 posti	> 60.000 posti	
Suini (>30Kg)0	> 2.000 posti	> 3.000 posti	

Scrofe	> 750 posti	> 900 posti	terreno funzionalmente asservito all'allevamento ⁽¹⁾
--------	-------------	-------------	---

Si specifica altresì che il dimensionamento delle soglie di VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA ha subito variazioni nel corso degli anni. Infatti per le stesse categorie progettuali la normativa che è intervenuta così prevedeva:

d.p.r 12 aprile 1996 (G.U. n. 210 del 7 settembre 1996)

art. 1, comma 3 (Progetti a VIA): nessun progetto di allevamento

art. 1, comma 4 (Progetti a Verifica di VIA):

c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)-750 posti scrofe

l.r. 3 settembre 1999, n. 20 (BURL n. 26 del 6 settembre 1999)

Riprendendo le fattispecie procedurali e le soglie del d.p.r. 12 aprile 1996 la legge regionale introduce altresì all'art. 2, lettera e) la disciplina inerente le modifiche di progetti⁽²⁾

l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 (BURL 2° suppl. ord. Del 4 febbraio 2010)

All. A, lettera ac): assoggetta a VIA di competenza provinciale gli allevamenti intensivi con le caratteristiche quali quantitative (soglie) riportate in Tabella 1 "Soglie VIA"

All. B, punto 1. Agricoltura, lettera c): assoggetta a Verifica di VIA di competenza provinciale gli allevamenti intensivi che superano la soglia dimensionale di Tabella 1 "Soglie Verifica di VIA"

All. B, punto 8. Altri progetti, lettera 8t) disciplina in ambito VIA le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione.

Le modifiche-integrazioni alla l.r. 5/2010 intervenute negli anni successivi non hanno agito, a livello di soglie dimensionali, sulle installazioni in argomento.

2) Il sistema sanzionatorio

L'irrogazione di una sanzione amministrativa trae origine dalla Legge 688/1981 che coi commi 1 e 2 dell'Art. 1 aiuta a circoscrivere i campi di intervento:

- *Comma 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.*
- *Comma 2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerate.*

Ciò si traduce per quanto in argomento nei due macro scenari di riferimento applicativi della procedura sanzionatoria nel seguito riportati ⁽³⁾:

⁽¹⁾ Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 Kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini

⁽²⁾ e) Sono soggetti alle procedure di VIA e di verifica i progetti riguardanti modifiche ad interventi od opere, qualora da tali progetti derivi un intervento od un'opera con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente comma.

⁽³⁾ La specificità della procedura sanzionatorio non può essere generalizzata, ma andrà vista caso per caso laddove sarà da applicare secondo le indicazioni dei due macro scenari di riferimento

A. PROVVEDIMENTI AIA RILASCIATI A PARTIRE DAL 17 MAGGIO 2017⁽⁴⁾ CON INSTALLAZIONI REALIZZATE SENZA LA PREVIA SOTTOPOSIZIONE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA O AL P.A.U.R. EX ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006.

B. PROVVEDIMENTI AIA RILASCIATI SINO AL 16 MAGGIO 2017 CON INSTALLAZIONI REALIZZATE SENZA LA PREVIA SOTTOPOSIZIONE ALLE FASI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ O DI VIA.

Nelle fattispecie di cui allo **Scenario A**, trova piena applicazione l'Art. 29. *Sistema sanzionatorio* del d.lgs. 152/2006, così come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, con particolare riferimento ai:

- commi 4. e 5. una volta sincerati che la condotta tenuta a seguito dell'ottenimento dell'AIA senza la VIA/Verifica di assoggettabilità non costituisca reato⁽⁵⁾,
- comma 3. Circa la "Via postuma", la prosecuzione dei lavori e i casi di demolizione delle opere.

Nelle fattispecie di cui allo **Scenario B**, occorre fare riferimento alla norma sanzionatoria previgente al d.lgs. 104/2017: art. 29 del d.lgs. 152 non novellato che prevedeva, da parte dell'autorità competente VIA, una valutazione del pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione delle opere senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di VIA. La norma nazionale, di fatto generica, ha comportato la emanazione da parte di Regione Lombardia delle modalità applicative mediante l'approvazione di due deliberazioni:

- D.g.r. 18 novembre 2009, n. VIII/10564 ad oggetto le *"Modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità (art. 7 l.r. n. 20/99 e art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006)"*;
- D.g.r. 24 marzo 2010, n. VIII/011516 ad oggetto l' *"Aggiornamento alla l.r. 5/2010 dell'Allegato 1 alla D.g.r. 10564/2009 relativa alle modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità"*.

Entrambe le norme attribuiscono all'autorità competente la possibilità di valutare, in via discrezionale, il tipo di sanzione da irrogare, in quale forma e procedimento, nonché l'entità della sanzione medesima, lasciando quindi all'autorità competente un certo margine di apprezzamento e di scelta, così da fare emergere in tale fase valutativa (postuma) tutti gli elementi di orientamento del fine pubblico alle concrete esigenze degli operatori.

Pertanto, relativamente alla procedura sanzionatoria di cui allo Scenario B., si possono schematizzare le seguenti casistiche di ricorrenza (Tabella 2), avendo a riferimento la sussistenza di una normativa di settore che ponesse l'obbligo di espletare, al momento del rilascio della "prima AIA" circa l'installazione dell'allevamento, la necessaria fase di Verifica di assoggettabilità o di VIA:

Tabella 2

PROCEDURA DI VIA/VERIFICA NECESSARIA (per le soglie si rimanda a Tabella 1)			

⁽⁴⁾ Entrata in vigore del d.lgs. 104/2017 (Art. 23 Disposizioni transitorie e finali)

⁽⁵⁾ Tale verifica è in capo all'autorità giudiziaria opportunamente informata dall'autorità competente VIA circa il potenziale ricorrere del reato riconducibile alla condotta dell' esercente l'attività in argomento

Periodo considerato	AIA rilasciate vigente il D.P.R. 12 aprile 1996 ⁽⁶⁾	AIA rilasciate vigente la l.r. 20/1999 ⁽⁷⁾	AIA rilasciate vigente la l.r. 5/2010
Procedura dovuta	Sola verifica di assoggettabilità a VIA	Sola verifica di assoggettabilità a VIA	VIA Verifica di VIA

3) Procedura

Nel seguito si indica il percorso tecnico-metodologico-procedimentale attraverso il quale le competenti autorità A.I.A. provinciali valuteranno (eventualmente in collaborazione con gli uffici V.I.A) la sussistenza o meno di eventuali pregiudizi ambientali dei luoghi interessati dagli interventi autorizzati e realizzati in mancanza della previa procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

- Accertamento d'ufficio circa l'avvenuto rilascio di titoli approvativi/autorizzativi/abilitativi inerenti l'attività di allevamento senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità a VIA o VIA. Si prenderà a riferimento le disposizioni in materia impartite dal d.p.r. 12 aprile 1996, art. 1, comma 4 (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996). In questo senso, in sede di istanza di riesame AIA, il Gestore dichiarerà,
 - o Se l'installazione (allevamento) è già stato oggetto di procedimenti di VIA o di verifica di VIA, specificando il relativo provvedimento;
 - o se l'installazione (allevamento) era già installato alla data del 7 settembre 1996 con le stesse "potenzialità" (numero di capi) attualmente autorizzate, allegando, ove disponibile, adeguata documentazione (es. titoli autorizzativi, edilizi o di carattere sanitario) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorietà;
- Salvo il caso in cui il Gestore non la presenti volontariamente, assegnazione al gestore dell'allevamento di due mesi di tempo per la produzione di idonea documentazione tecnica amministrativa atta alla valutazione del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dall'esercizio dell'allevamento intensivo in argomento.
La suddetta documentazione deve prevedere la compilazione della "*Lista di controllo per la valutazione ex post (d.g.r. n. VIII/115/2010 dei pregiudizio ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.*" di cui al presente Allegato 4 e quant'altro il gestore dell'allevamento reputi necessario alla definizione degli accertamenti da parte dell'autorità competente AIA.
- L'autorità competente AIA ai fini delle proprie valutazioni può richiedere i contributi specialistici ritenuti necessari all'ARPA, all'ATS, agli altri uffici provinciali eventualmente interessati e può anche convocare, ove lo ritenga necessario, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi e secondo le modalità dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, le cui conclusioni saranno propedeutiche alla fase decisoria per il rilascio del nuovo titolo abilitativo A.I.A.. In particolare nell'ambito di tale valutazione potranno essere considerati sia gli esiti dei controlli effettuati dalle Autorità di controllo in materia di AIA e nitrati, sia l'avvenuta compilazione dei dati di autocontrollo disponibili sull'applicativo AIDA.

⁽⁶⁾

⁽⁷⁾ Primo riferimento normativo per possibile applicazione della sanzione amministrativa nei casi di posa in essere di violazioni alle disposizioni in materia.

- Nell'ambito del percorso amministrativo/valutativo del riesame A.I.A., l'autorità competente, verificati gli effetti prodotti dall'opera/intervento sull'ambiente, determina l'eventuale sanzione applicabile al caso di specie avendo a riferimento il percorso metodologico di cui alla Sezione B, punto 3 della d.gr. 24 marzo 2010, n. VIII/11516.
- Le due procedure (accertamento del pregiudizio ambientale/sanzionatoria e riesame A.I.A. per adeguamento alle B.A.T.) dovranno essere svolte in parallelo, così da fornire un valore aggiunto in tema di semplificazione del procedimento amministrativo e nel contempo consentire il rispetto delle scadenze per il rilascio delle A.I.A..
- Il provvedimento di riesame dell'A.I.A. in applicazione delle BAT Conclusions dovrà dare conto della conclusione del procedimento di accertamento del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato ed indicare altresì le azioni che il gestore dell'allevamento dovrà eventualmente intraprendere al fine di attenuare gli eventuali effetti negativi prodotti dall'attività svolta sull'ambiente.
In tal senso il decreto di riesame dell'A.I.A. dovrà dare conto in specifica sezione dedicata del non sussistere di effetti significativi negativi sull'ambiente determinati dalla gestione dell'allevamento.
La positiva conclusione della suddetta fase di accertamento dei pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dalla messa in esercizio dell'allevamento intensivo in esame costituirà assolvimento per le decisioni in materia di V.I.A./verifica di V.I.A. ed elemento di certezza per le decisioni in materia di riesame A.I.A.

E' fatta salva la facoltà delle Autorità competenti, sulla base di valutazioni sito-specifiche o di manifesti impatti significativi negativi riconducibili alla gestione in essere dell'allevamento oggetto di riesame AIA, richiedere al proponente l'avvio di un nuovo procedimento di VIA ai sensi dell'art.29 c.3 del d.lgs 152/2006 fermo restando che, ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie, valgono i principi riportati al precedente paragrafo 2. In tali casi responsabile del nuovo procedimento di VIA è l'autorità competente VIA.

Lista di controllo da compilare e presentare all'autorità competente A.I.A. da parte del gestore dell'installazione A.I.A. oggetto di riesame per B.A.T. conclusions

1. Identificazione attività A.I.A.	
<i>Denominazione completa dell'attività A.I.A. oggetto di riesame per adeguamento BAT conclusions</i>	
Anno installazione _____	
Anno ultimo ampliamento _____	

2. Categoria di opera	
<i>Allegato alla legge regionale 5/2010 (punto/lettera)</i>	<i>Denominazione della tipologia progettuale</i>
<input type="checkbox"/> Allegato A, lettera ac)	Impianti per l'allevamento intensivo di animali così specificati: - pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso; - galline con più di 60.000 posti; - allevamenti di suini con più di 3000 posti per suini da

	produzione (di oltre 30 Kg) o 900 posti per scrofe.
<input type="checkbox"/> Allegato A, lettera ah)	Impianti per il trattamento biologico e/o chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 300 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.
<input type="checkbox"/> Allegato B, punto1, lettera c)	Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicapri e 50 posti bovini.
<input type="checkbox"/> Allegato B, punto1, lettera g)	Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.

3. Finalità e motivazioni del riesame A.I.A.

Descrivere le principali finalità e motivazioni alla base del riesame evidenziando, in particolare, come le modifiche/estensioni/adequamenti tecnici proposti migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto/opera esistente

4. Localizzazione del progetto

Descrivere l'inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l'ausilio di cartografie/immagini evidenziando, in particolare, l'uso attuale e le destinazioni d'uso del suolo, la presenza di aree sensibili dal punto di vista ambientale (vedi Tabella 8)

5. Caratteristiche dell'allevamento oggetto di riesame A.I.A.

Descrivere le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali dell'allevamento,

Descrivere la fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi).

Per entrambe le fasi (eventuale nuova cantierizzazione ed esercizio) indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare le eventuali interferenze con le aree sensibili indicate in Tabella 8.

6. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente	
<i>Procedure</i>	<i>Autorità competente/ Atto / Data</i>
<input type="checkbox"/> Verifica di assoggettabilità a VIA	_____
<input type="checkbox"/> VIA	_____
<input type="checkbox"/> Rilascio primo provvedimento A.I.A.	_____
Altre autorizzazioni	
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

7. stato autorizzativo	
<i>indicare le autorizzazioni/titoli ambientali in possesso della Ditta al momento</i>	
<i>Procedure</i>	<i>Autorità competente</i>
<input type="checkbox"/> Autorizzazione all'esercizio	_____
Altre autorizzazioni/titoli	
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

8. 8 stato dei controlli	
Tipologia Attività di controllo	Data / ente
<input type="checkbox"/> Controllo AIA ordinario	
<input type="checkbox"/> Controllo AIA straordinario	
<input type="checkbox"/> Controllo direttiva nitrati	
<input type="checkbox"/> Altro ?	

9. Aree sensibili e/o vincolate			
<i>Indicare se l'allevamento ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate⁸:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Breve descrizione⁹</i>
1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Zone costiere e ambiente marino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//
3. Zone montuose e forestali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Indicare denominazioni; indicare i siti Natura 2000 presenti entro 2km</i>
5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Zone a forte densità demografica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Indicare la tipologia di vincolo e i riferimenti che ne consentono una puntuale identificazione</i>
8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006) ¹⁰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10. Interferenze dell'allevamento con il contesto ambientale e territoriale

⁸ Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell'[Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015](#), punto 4.3.

⁹ Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall'area di progetto

¹⁰ Nella casella "SI", inserire la Zona e l'eventuale Sottozona sismica

<i>Domande</i>	<i>Si/No/?</i>		<i>Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?</i>	
	<i>Breve descrizione</i>		<i>Si/No/? - Perché?</i>	
1. L'esercizio o la dismissione dell'allevamento comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
2. L'esercizio dell'allevamento comporterà l'utilizzo di risorse naturali come territorio, acqua, materiali o energia, con particolare riferimento a quelle non rinnovabili o scarsamente disponibili?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
3. La gestione dell'allevamento comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente, o che possono destare preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
4. La gestione dell'allevamento comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
5. L'attività di allevamento genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose, tossiche, nocive nell'atmosfera?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
6. L'attività di allevamento genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
7. L'attività di allevamento comporterà rischi di contaminazione del terreno o dell'acqua a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in acque superficiali, acque sotterranee, acque costiere o in mare?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
8. Durante l'esercizio del progetto sono prevedibili rischi di incidenti che potrebbero interessare la salute umana o l'ambiente?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
9. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone protette da normativa internazionale, nazionale o locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, storico-culturale od altro che potrebbero essere interessate dall'allevamento intensivo in argomento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
10. Nell'area interessata dall'attività o in aree limitrofe ci sono altre zone/aree sensibili dal punto di vista ecologico, non incluse nella Tabella 8 quali ad esempio aree utilizzate da specie di fauna o di flora protette, importanti o sensibili per la riproduzione, nidificazione, alimentazione, sosta, svernamento, migrazione, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	

10. Interferenze dell'allevamento con il contesto ambientale e territoriale				
<i>Domande</i>	<i>Si/No/?</i>		<i>Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?</i>	
	<i>Breve descrizione</i>		<i>Si/No/? - Perché?</i>	
11. Nell'area interessata dall'attività o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
12. Nell'area interessata dall'attività o in aree limitrofe sono presenti vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
13. L'allevamento è localizzato in un'area ad elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata fruizione pubblica?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
14. L'allevamento è localizzato in un'area ancora non urbanizzata dove vi sarà perdita di suolo non antropizzato?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
15. Nell'area interessata dall'attività o in aree limitrofe ci sono piani/programmi approvati inerenti l'uso del suolo che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
16. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di interessata dal progetto o in aree limitrofe ci sono zone densamente abitate o antropizzate che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
17. Nell'area interessata dall'attività o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
18. Nell'area interessata dall'attività o in aree limitrofe sono presenti risorse importanti, di elevata qualità e/o con scarsa disponibilità (es. acque superficiali e sotterranee, aree boscate, aree agricole, zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
19. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di attività o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	

10. Interferenze dell'allevamento con il contesto ambientale e territoriale				
<i>Domande</i>	<i>Si/No/? Breve descrizione</i>		<i>Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi? Si/No/? - Perché?</i>	
	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
20. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, l'allevamento è ubicato in una zona soggetta a terremoti, subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o condizioni climatiche estreme o avverse quali ad esempio inversione termiche, nebbie, forti venti, che potrebbero comportare problematiche ambientali connesse al progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
21. Le eventuali interferenze dell'allevamento identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	
22. Le eventuali interferenze dell'allevamento identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti di natura transfrontaliera?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i>		<i>Perché:</i>	

11. Allegati			
<p>Completare la tabella riportando l'elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con specifico riferimento alla Tabella 8.</p> <p>Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero dell'allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf)</p>			
<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Scala</i>	<i>Nome file</i>